



Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Pordenone

Comune di San Giorgio della Richinvelda

ELABORATO
NTA

Piano Regolatore Generale Comunale Variante N. 44

Norme Tecniche di Attuazione

ELABORATI ADEGUATI
A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE

**AMMINISTRAZIONE DI
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA:**

Sindaco

Dott. Michele Leon

appc udine
ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine
ramo gianluca
albo sez. A/b - numero 1730
pianificatore

PROGETTISTA:

Dott. Pianificatore Gianluca Ramo

DICEMBRE 2025

TITOLO I° - GENERALITA'	3
ART. 1 - OGGETTO DEL P.R.G.C.	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI	7
ART. 4 - SUPERFICI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	9
TITOLO II° - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.	10
ART. 5 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.	10
TITOLO III° NORME PER LE ZONE	10
ART. 6 – NORME URBANISTICHE	10
ART. 7 – ZONE RESIDENZIALI A DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E/O DI PREGIO AMBIENTALE	11
ART. 7.1 - ZONA OMOGENEA A.0.....	12
ART. 7.2 - ZONA OMOGENEA A.1.....	14
ART. 7.3 - ZONA OMOGENEA A.2.....	15
ART. 8 – ZONA RESIDENZIALE B DI COMPLETAMENTO	17
ART. 8.1 – ZONA OMOGENEA B. 0.	19
ART. 8.2 – ZONA OMOGENEA B. 1.	21
ART. 8.3 – ZONA OMOGENEA B. 2.	22
ART. 8.4 – ZONA OMOGENEA B. 3.	23
ART. 8.5 – ZONA OMOGENEA Z.T. DI TRASFERIMENTO O DI TRASFORMAZIONE	24
ART. 9 – ZONA RESIDENZIALE C DI ESPANSIONE	32
ART. 9.1 – ZONA OMOGENEA C.0.....	32
ART. 9.2 – ZONA OMOGENEA C.1	32
ART. 10 – ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI D.....	34
ART. 10.1 – ZONA OMOGENEA D2.1	36
ART. 10.2 – ZONA OMOGENEA D2. 2	37
ART. 10.3 – ZONA OMOGENEA D3.1	39
ART. 10.4 – ZONA OMOGENEA D3.2	40
ART. 10.5 – ZONA OMOGENEA D5	41
ART. 10.6 – SOTTOZONA D 5.1.....	42
ART. 11 – ZONA AGRICOLA E	43
ART. 11.1 – ZONA E.5	48
ART. 11.2 – ZONA E.5.1.....	50
ART. 11.3 – ZONA AGRICOLA E.6.1.....	51
ART. 11.4 – ZONA AGRICOLA E.6.2.....	52
ART. 11.5 – ZONA AGRICOLA E.6.2.1.....	53
ART. 12 – ZONE PER ATTREZZATURE COMMERCIALI “H”	54
ART. 12.1 - ZONA OMOGENEA “H.2.2”	55
ART. 12.2 - ZONA OMOGENEA “ H.3 “	56
ART. 12.3 - ZONA OMOGENEA “ H.3.1 “	57
ART. 13 – ZONE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE.....	58

ART. 14 – AREE SOGGETTE A VINCOLO SPECIALE	63
ART. 14.1 - FASCIA DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ	64
ART. 14.2 - FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	64
ART. 14.3 - FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI	65
ART. 14.4 - FASCIA DI RISPETTO DEL METANODOTTO	65
ART. 14.5 - FASCIA DI RISPETTO DEI POZZI DELL'ACQUEDOTTO	65
ART. 14.6 - FASCIA DI RISPETTO DEL DEPURATORE	66
ART. 14.7 - ZONE DI RISPETTO AI CORSI D'ACQUA PUBBLICI E ALLE SORGENTI.....	66
ART. 14.8 - ZONE DI RISPETTO ALL'ARGINE	67
ART. 14.9 - VERDE PRIVATO	67
ART. 14.10 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE INDUSTRIALE E NON INDUSTRIALE.....	67
ART. 14.11 - IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	70
ART. 14.12 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	72
PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI	72
ART. 14.13 - ZONA DESTINATA A VASCA DI LAMINAZIONE	72
ART.15 - ZONA F4 - ZONE DI TUTELA AMBIENTALE.....	73
ART. 15.1 PRATI STABILI	74
TITOLO IV° - NORME PARTICOLARI	75
ART. 16 – DECORO E CONTROLLO DELL'AMBIENTE URBANO.....	75
ART. 17 – IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	75
ART. 18 – NORME ANTINQUINAMENTO	76
ART. 19 – REGOLAMENTAZIONE DEL SOTTOSUOLO.....	77
ART. 20 – POTERI DI DEROGA.....	78
ART. 21 - VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI AL D.Lgs. N. 42/2004	79
ART. 22 - ZONA S2 PER STAZIONE DI SERVIZIO AL TRAFFICO VEICOLARE.....	79
PRESCRIZIONI GEOLOGICHE ED IDRAULICHE PER L'UTILIZZO DEL TERRITORIO	80

TITOLO I° - GENERALITA'

ART. 1 - OGGETTO DEL P.R.G.C.

La disciplina urbanistico-edilizia così come prevista dall'art. 1 della Legge n° 10/77 e dall'art. 29 della L.R. n° 52/91 e successive modifiche ed integrazioni è regolata su tutto il territorio comunale dalle presenti Norme di Attuazione le quali, assieme agli elaborati grafici del P.R.G.C. e alle norme che regolano le costruzioni in zona sismica, prevalgono in caso di contrasto su qualsiasi norma del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene e di altri Regolamenti Comunali.

Per quanto non compreso nelle presenti Norme, si fa riferimento alla 19/2009 e alla L.R. 5/2007, ai relativi regolamenti e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre leggi attinenti alla materia urbanistico - edilizia qui trattata.

In caso di contrasto tra le indicazioni riportate sulle tavole grafiche di scala diversa, prevalgono quelle riportate nelle tavole di scala più dettagliata (1:2000) ed in caso di contrasto tra le N.T.A. e la cartografia prevalgono le N.T.A.

CARTOGRAFIE Var 37

Zone significative – scala 1:2.000:

- T.2-1 - Rauscedo
- T.2-2 - Domanins
- T.2-3 - Capoluogo
- T.2-4 - Aurava
- T.2-5 - Pozzo
- T.2-6 - Cosa
- T.2-7 - Provesano

Intero territorio – scala 1:5.000:

- T.1-A - Nord
- T.1-B - Provesano
- T.1-C - Rauscedo
- T.1-D - San Giorgio della Richinvelda, Cosa, Pozzo, Aurava
- T.1-E - Domanins

ELABORATI Var 37

- RdP - Relazione di Progetto
- NTA – Norme Tecniche di Attuazione
- ASS – Asseverazioni
- SIC – Relazione semplificata relativa al SIC
- VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS
- PAE – Relazione Paesaggistica
- Relazione geologica
- Relazione di Invarianza idraulica

ELABORATI DI VARIANTE GENERALE E PIANO STRUTTURA Var 32

- TAV. PIANO STRUTTURA SCALA 1:10.000
- Relazione Piano Struttura
- Altri Elaborati:
- Relazione di analisi;
- Relazione C.I.T.;
- TAV. AREE URBANIZZATE –EDIFICATE SCALA 1:10.000
- TAV. VERIFICA CAPACITA' INSEDIATIVA TEORICA SCALA 1:5000
- Relazione Geologica

ART. 2 – DEFINIZIONI

Al fine di individuare le caratteristiche quantitative delle opere da realizzare sul territorio comunale, si usano nel presente P.R.G.C. i seguenti termini urbanistici:

PARAMETRI E INDICI URBANISTICI

- Superficie territoriale (St): la superficie territoriale è quella comprendente le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con l'esclusione di quelle destinate dal Piano Regolatore Generale Comunale alla rete principale della viabilità. Ai fini del computo della superficie territoriale vanno escluse le aree in essa comprese che siano di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori, e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.
- Superficie fondiaria (Sf): la superficie fondiaria è costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richieste, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde e i parcheggi a servizio delle abitazioni
- Superficie per opere di urbanizzazione primaria (S1°): Comprende le aree destinate alle opere definite all'Art. 5 del Decreto del Presidente della Regione del 20/01/2012 n.018/Pres.
- Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (S2°): Comprende le aree destinate alle opere definite all'Art. 5 del Decreto del Presidente della Regione del 20/01/2012 n.018/Pres strade di quartiere e di scorrimento;
- Indice di fabbricabilità territoriale (It): l'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo o minimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale (St).
- Indice di fabbricabilità fondiaria (If): l'indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume massimo e minimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).


- Densità territoriale (Dt): La densità territoriale esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale (St) espressa in ettari.
- Densità fondiaria (Df): la densità fondiaria esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (Sf) espressa in metri quadri.
- Rapporto di copertura (Rc): Esprime il rapporto percentuale fra la superficie coperta riferita a tutte le opere edificate o da edificare e la superficie fondiaria.

PARAMETRI E INDICI EDILIZI


- a) edificio: come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- b) unità immobiliare: come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- c) elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
- d) parete: come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- e) superficie utile (Su): come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- f) superficie accessoria (Sa): come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- g) superficie coperta (Sc): come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- h) superficie per parcheggi (Sp): come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- i) volume utile (Vu): come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- j) volume tecnico (Vt): come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- k) altezza dell'edificio (H): come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- m) sagoma dell'edificio: come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- n) distanza dai confini: come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;

Inoltre


- Distanze dalle strade (Ds): è la distanza minima in proiezione orizzontale tra il perimetro della superficie coperta dell'edificio ed il confine stradale.
E' lo spazio interposto tra il confine stradale e il muro di facciata, nel caso di fabbricati, o i manufatti, nel caso di recinzioni, che vi prospettano, o che dovranno essere realizzati, misurati perpendicolarmente.
Il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
Nel caso in cui l'ampiezza della strada individuata catastalmente sia inferiore all'ampiezza della strada reale si dovrà computare ml. 1,50 dal filo asfalto; in mancanza del filo asfalto l'ampiezza minima della strada da considerare dovrà essere di 2,75 metri + 0,50 metri per ogni senso di marcia.
Nel caso in cui l'ampiezza della strada individuata catastalmente sia superiore all'ampiezza della strada reale si dovrà tener conto del confine catastale.
Gli oneri connessi all'individuazione del confine stradale sono a carico del proponente.



Limiti ai fini della distanza



Limiti ai fini della distanza



Limiti ai fini della distanza

- Distanza tra fabbricati (Df): è la misura minima tra la proiezione orizzontale di due edifici; dove non prevista da norma di zona si applica quanto disposto dal Codice Civile.
- Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Dpf): come definito dall'Art. 3 L.R. 19/2009 e smi;
- Dimensioni della viabilità: le dimensioni e le specifiche caratteristiche della viabilità devono rispettare il Codice della Strada.
Gli accessi carrai nonchè i relativi arretramenti devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni ed essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio di Polizia Locale.
Gli accessi carrai di nuova realizzazione dovranno essere arretrati dal confine stradale, per l'intera larghezza, al fine di disimpegnare la corsia di marcia e costituire adeguati posti di fermata dei veicoli in arrivo. E' fatta salva la deroga, autorizzata dal competente ufficio di polizia, secondo la disciplina del codice della strada.
- Imprenditore Agricolo Professionale.
L'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) è quello definito dalla normativa nazionale, DLGS 29/03/2004 n. 99 art.1 e s.m.i.
- Impianto per la produzione di energia da fonti alternative - Vedasi Art. 14.11
- Impianti per la distribuzione di carburanti - Vedasi Art. 14.12

INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 19/2009 ART. 16 COMMA 1 LETT. W: EDICOLE VOTIVE, CIPPI COMMEMORATIVI, ECC

In tutto il territorio comunale possono realizzarsi edicole votive e cippi commemorativi di modeste dimensioni e tutti gli altri interventi previsti all'Art. 16 comma 1 lett w) LR 19/2009, fatti salvi diritti di terzi.

La distanza dalle strade è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico del Comune sentito il Comando della Polizia Municipale, in considerazione delle esigenze della circolazione.

La distanza dai confini di proprietà è stabilita dal Codice Civile.

ART. 3 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

L'utilizzazione degli indici edilizi previsti dalle presenti Norme di Attuazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Gli indici di fabbricabilità territoriale si applicano nelle zone ove è richiesto l'intervento urbanistico preventivo mediante P.A.C.. L'ambito così come definito nelle tavole grafiche del P.R.G.C., nel caso di lievi scostamenti del perimetro con i contorni del mappale catastale, si intende coincidente.
- b) In tal caso, per ogni ambito unitario, deve essere indicato l'indice di fabbricabilità fondiario (riferito ai singoli lotti) in modo che la cubatura risultante dall'applicazione degli indici alla superficie dei lotti o gruppi di lotti, non risulti superare la cubatura risultante dall'applicazione dell'indice di edificabilità territoriale alla superficie totale dell'intero ambito unitario soggetto a P.A.C..

- c) Gli indici di fabbricabilità fondiaria si applicano nelle Zone in cui non è richiesto l'intervento preventivo.
- d) L'utilizzazione totale degli indici esclude ogni richiesta successiva di costruzione indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, salvo trasformazioni o ricostruzioni che lascino inalterati gli indici di Zona nei limiti consentiti per tali interventi entro ciascuna Zona.
- e) Il calcolo degli abitanti insediabili si effettua nel modo seguente: abitanti insediabili = volume costruibile/100
- f) Le aree di pertinenza ricadenti in Zona Omogenea E sono quelle fondiariae che vengono utilizzate in base alle prescrizioni della Zona e dei suoi strumenti attuativi ai fini del calcolo degli indici edilizi e dei parametri urbanistici.

Nella richiesta di Permesso Di Costruire, S.C.I.A. alternativa al P.D.C. o nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza con le quotature del lotto e l'elenco dei relativi estratti di mappa aggiornati ed atti catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo dei parametri urbanistici e degli indici edilizi distinguendo le aree sature, nonché quelle già assoggettate a specifico vincolo di asservimento alla data di adozione della presente normativa.

Le aree di pertinenza sono assoggettate a specifico vincolo di asservimento da costituirsi a mezzo di atto soggetto a registrazione e trascrizione a cura e spese dei proprietari o degli eventuali aventi titolo, in relazione agli indici edilizi ed ai parametri urbanistici stabiliti dalle presenti norme.

Il vincolo di asservimento connesso agli indici edilizi ed ai parametri urbanistici relativi alla zona E, permane col permanere degli edifici.

L'entrata in vigore di variante e/o di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.

I fondi e gli appezzamenti anche non edificati, ma la cui superficie è stata computata nel complesso dell'azienda agricola ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici e degli indici edilizi di zona, restano inedificabili anche in caso di frazionamento successivo.

Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari l'atto di vincolo di asservimento alle prescrizioni della zona E di cui sopra, dovrà essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto.

E' consentito ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici e degli indici edilizi previsti per la Zona E, computare le aree di pertinenza anche non fisicamente contigue purché a destinazione d'uso agricola, incluse nella zona di tipo E.5, E.6 e localizzate in un intorno del territorio comunale o di comune limitrofo che possa ragionevolmente ritenersi d'ambito per l'attività imprenditoriale considerata, purché di proprietà del soggetto promotore dell'iniziativa edilizia.

L'atto di vincolo di asservimento alle prescrizioni di piano di cui sopra, non è richiesto per gli interventi edilizi ricadenti in zona E assoggettati alla esecutività di un P.A.C..

Ai fini dell'applicazione del presente comma, si considerano come aree di pertinenza comprese nella Zona E anche le aree destinate a Verde di Rispetto.

Per le zone residenziali B1- B2- B3, per le zone industriali ed artigianali D e per le zone commerciali H, si applicano, inoltre, le norme di cui all'art.36 della L.R. 16 del 05.12.2008 per quanto attiene la sola potenza elettrica nominale.

ART. 4 - SUPERFICI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Come indicato all'Art. 5 del Decreto del Presidente della Regione del 20/01/2012 n.018/Pres. ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione si suddividono in urbanizzazione primaria e secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria sono:

- a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- c) nuclei elementari di verde;
- d) rete di fognatura;
- e) rete idrica;
- f) illuminazione pubblica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h) rete di distribuzione del gas;
- i) cavedi multiservizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

- a) strade di quartiere e di scorrimento;
- b) asili nido e scuole materne e dell'obbligo;
- c) istituti di istruzione superiore;
- d) chiese ed altri edifici religiosi;
- e) impianti sportivi di quartiere;
- f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- g) aree verdi di quartiere;
- h) opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
- i) sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

TITOLO II° - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

ART. 5 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Il P.R.G.C. si attua attraverso:

- Intervento indiretto ai sensi della L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni
Le Norme di Attuazione e la cartografia di P.R.G.C. definiscono gli ambiti territoriali nei quali il titolo abilitativo edilizio è subordinato alla esecutività del P.A.C..
- Intervento diretto ai sensi della L.R. 19/2009 e successive modifiche e integrazioni
In tutte le Zone del territorio comunale in cui secondo le Norme di Attuazione e la cartografia del P.R.G.C. non è richiesta la formazione di P.A.C. , per la loro attuazione si applica l'intervento diretto.

TITOLO III° NORME PER LE ZONE

ART. 6 – NORME URBANISTICHE

Al fine di perseguire un razionale uso del suolo, il territorio comunale è stato suddiviso in Zone Urbanistiche.

ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE:

- Zone di interesse storico-artistico e/o di pregio ambientale comprensive delle Zone A e B0
- Zone di Completamento riguardanti le Zone B
- Zone di Trasformazione ZT
- Zone di nuovo impianto riguardanti le Zone C

ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI

- Zone di tipo D

ZONE AGRICOLE

- Zone di tipo E

ZONE PER ATTREZZATURE COMMERCIALI

- Zone di tipo H

ZONE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

ZONE SOGGETTE A VINCOLO, TUTELE E FASCE DI RISPETTO

ART. 7 – ZONE RESIDENZIALI **A DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E/O DI PREGIO AMBIENTALE**

Esse riguardano le seguenti sottozone:

Zona A.0 : zona di conservazione ambientale soggetta a conservazione tipologica.

Zona A.1 : zona interessata dagli immobili soggetti a restauro conservativo.

Zona A.2 : zona interessata dagli immobili soggetti a ristrutturazione e completamento dell'edificazione soggetta ad intervento diretto o a P.A.C. di iniziativa pubblica o privata.

Gli interventi previsti in tali zone dovranno essere conformi alla tutela del patrimonio edilizio esistente

PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ZONE A

Nelle zone A le recinzioni esistenti in muratura dovranno essere possibilmente conservate, ripristinate o restaurate. Quelle nuove dovranno essere realizzate con materiali e tecniche congruenti con quelle del contesto. L'altezza massima sul fronte strada è di mt. 1,50. Sugli altri lati potranno avere un'altezza massima di mt. 2,50.

In ogni caso la recinzione dovrà ricadere al di fuori dal confine stradale come definito all'art. 2 delle presenti NTA.

In caso di allineamenti esistenti la distanza dal confine stradale sarà definita di volta in volta dall'Ufficio Comunale al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione.

Nelle zone omogenee A è vietato il posizionamento di pannelli fotovoltaici se non integrati o aderenti alla falda di copertura. E' consentito il collocamento di condizionatori ed impianti solo se opportunamente mascherati e posizionati nei prospetti secondari.

L'installazione di condizionatori e altri impianti tecnologici in edifici vincolati, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è sottoposta al rilascio dell'autorizzazione da parte degli Enti competenti.

ART. 7.1 - ZONA OMOGENEA A.0

E' costituita dagli immobili e loro pertinenze a prevalenza residenziale, caratterizzata dalla presenza degli elementi tipologici e morfologici dei nuclei di antica formazione della media pianura Friulana, ove si riconosce un valore che si deve preservare e recuperare.

Corrisponde agli ambiti edilizi caratterizzati da edifici ove sia riconoscibile l'impianto originario della "casa friulana di pianura" e corrisponde agli interventi di conservazione tipologica e restauro.

USI CONSENTITI

- residenza;
- servizi ed attrezzature sociali;
- uffici pubblici e privati;
- commercio e terziario;
- attività ricettive e per l'ospitalità;
- artigianato di servizio non molesto ed inquinante, compatibile alla residenza;

INDICI E PARAMETRI

Indice di fabbricabilità fondiario massimo	mc/mq esistente
Altezza massima	9,50 ml 3 piani o esistente
Distanze dal confine stradale	6,00 ml, o inferiori se esistenti, con il rispetto dell'allineamento precostituito
Distanze dai confini :	3,00 ml o esistente E' consentita la costruzione in aderenza tra edifici insistenti su lotti di proprietà distinte ed inoltre la costruzione a confine previa stipula di convenzione tra confinanti, redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate qualora ci siano.

In deroga all'indice di fabbricabilità fondiario massimo è possibile realizzare interventi, anche in corpi staccati da quello principale, fino ad un massimo di 200 mc concedibili una sola volta.

Parcheggi:

- per le residenze - va rispettato quanto previsto dalla L.122/1989;
- per le destinazioni commerciali - va rispettato quanto previsto dall'art. 22 del D.P.Reg. n.0138/pres. del 21/05/2003,
- per le destinazioni d'uso ricettive e di ristorazione - va rispettato il parametro di 1 posto auto ogni 3 utenti. Tali aree di parcheggio potranno essere realizzate anche

nell'intorno dell'ambito da servire, purchè vi sia un collegamento funzionale con lo stesso.

PRESCRIZIONI EDILIZIE

Dovranno essere mantenuti gli elementi murari dell'impianto originario (muri di facciata e muri di spina), nella loro distribuzione planimetrica.

Dovranno essere salvaguardati ed eventualmente reintegrati gli elementi architettonici e decorativi, quali: androni, archi, portali, forature e l'allineamento delle stesse, fasce marcapiano, comignoli, privilegiando l'uso di materiali tradizionali quali il sasso, la pietra, il mattone, il coppo ecc.

I fori delle finestre e delle porte dovranno essere dimensionati in modo tale da riprodurre i rapporti originali tra larghezza e altezza ed essere dotati di cornici in malta o pietra.

I serramenti ed oscuri dovranno essere in legno e i davanzali in marmo o in pietra.

I paramenti murari in sasso, mattoni faccia a vista o listati, ove testimonianza dell'antico magistero, non potranno essere intonacati.

Unico materiale ammesso quale rivestimento esterno delle facciate è l'intonaco di malta tradizionale.

Le coperture non potranno essere piane o a falde sfalsate; dovranno avere pendenza tra il 25% e il 35% (o come esistente), con sporti compresi tra 80 cm e 120 cm (o come esistente), misurati dal filo di facciata comprensivo di grondaia.

Il manto di copertura dovrà essere in coppi di laterizio con riutilizzo, ove possibile, del materiale preesistente.

Non sono ammessi pensiline o poggiali salvo il caso che questi siano elementi originari di distribuzione orizzontale.

Dovranno essere eliminate le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la morfologia originaria dell'edificio. Gli elaborati progettuali dovranno definire accuratamente tecniche costruttive e materiali edilizi di possibile utilizzo negli interventi di conservazione tipologica ai fini della salvaguardia e dell'omogeneità dell'edificio.

Si dovranno preservare e recuperare, ove presenti, gli elementi caratteristici della architettura spontanea, quali i paramenti murari in pietra a vista o in pietrame listato e tutti gli elementi di finitura in pietra, quali davanzali, conci di archi, pilastri, ecc..

Potranno, nel rispetto della tipologia dell'edificio, essere introdotte tutte quelle modificazioni che si rendessero necessarie per il rispetto della legislazione sanitaria in materia edilizia, nonché di sicurezza antisismica e antincendio, nonché di adeguamento ai correnti standards abitativi, in special modo per le altezze interne.

Qualora, con la documentazione a corredo del progetto, si dimostri che l'edificio non ha le caratteristiche tipologiche tipiche della casa friulana o ha subito nel corso del tempo trasformazioni che ne hanno irrimediabilmente alterato i caratteri originali in modo tale da rendere questi irriconoscibili o residualmente di scarso peso nel complesso dell'edificio, questo potrà essere anche oggetto di conservazione tipologica nel rispetto dei valori formali

ed architettonici dell'intorno o degli edifici contigui che dimostrino possedere caratteri di originalità.

Gli interventi previsti in tali zone dovranno essere comunque orientati a riproporre le forme, i materiali e le finiture degli edifici della tradizione tipologica friulana locale, conformi alla tutela del Patrimonio edilizio quali manutenzione ordinaria, straordinaria, conservazione tipologica, restauro e risanamento conservativo.

Per tale intervento sarà possibile operare anche sopraelevazioni in allineamento con le gronde contermini delle schiere e modifiche di sagoma.

ART. 7.2 - ZONA OMOGENEA A.1.

E' costituita dagli immobili e le loro pertinenze soggetti solo ed esclusivamente a restauro e risanamento conservativo ivi compresi quelli vincolati ai sensi della Legge n° 1089/39 e successive modifiche ed integrazioni di cui al Testo Unico 42/2004.

In questa Zona sono ammesse solo operazioni di ripristino delle condizioni architettoniche necessarie all'identità dei manufatti, su conforme parere di cui al Testo Unico 42/2004.

Gli spazi alberati e a verde devono essere conservati nella loro integrità.

USI CONSENTITI

- residenza;
- servizi ed attrezzature sociali;
- uffici pubblici e privati;
- commercio e terziario;
- attività ricettive e per l'ospitalità;
- artigianato di servizio non molesto ed inquinante, compatibile alla residenza.

ART. 7.3 - ZONA OMOGENEA A.2.

S'identifica con gli edifici e le relative aree di pertinenza che costituiscono un preciso e qualificato interesse storico, artistico e di pregio ambientale che va mantenuto e salvaguardato mediante idonei interventi di ristrutturazione urbanistico-edilizia, tramite intervento diretto se l'intervento riguarda un'unica proprietà oppure P.A.C. di iniziativa pubblica o privata se l'intervento riguarda più proprietà.

USI CONSENTITI

- Residenza
- Attività commerciali e artigianali di servizio non moleste od inquinanti (massimo 40% della S.U.)
- Attività ricettive
- Servizi

INDICI E PARAMETRI

Indice di fabbricabilità fondiario massimo	2,50 mc/mq
Rapporto di copertura massimo	40 % mq/mq
Altezza massima	per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni dovranno essere rispettate le altezze preesistenti nell'ambito interessato
Distanza minima tra edifici	Esistente Le distanze minime assolute tra edifici situati in lotti distinti, in caso di nuovi edifici con pareti finestrate, non potranno essere inferiori a ml. 10,00 tra tali pareti e le pareti di edifici antistanti,
Distanze dal confine stradale	5,00, ml o inferiori se esistenti, o con il rispetto dell'allineamento precostituito
Distanze dai confini :	3,00 ml o esistente E' consentita la costruzione in aderenza tra edifici insistenti su lotti di proprietà distinte ed inoltre la costruzione a confine previa stipula di convenzione tra confinanti, redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate qualora ci siano.

In deroga all'indice di fabbricabilità fondiario massimo è possibile realizzare interventi, anche in corpi staccati da quello principale, fino ad un massimo di 200 mc concedibili una sola volta.

PRESCRIZIONI EDILIZIE

Entro questa Zona Omogenea gli elaborati progettuali individueranno i criteri urbanistico-edilizi per gli interventi di ristrutturazione al fine di garantire il permanere della struttura urbanistica originaria ed in particolare il permanere dell'attuale sistema delle fronti degli edifici e delle corti interne.

Gli elaborati progettuali dovranno inoltre definire accuratamente tecniche costruttive e materiali edilizi di possibile utilizzo negli interventi di ristrutturazione ai fini della salvaguardia e dell'omogeneità dell'edificio.

Si dovranno preservare e recuperare, ove presenti, gli elementi caratteristici della architettura spontanea, quali i paramenti murari in pietra a vista o in pietrame listato e tutti gli elementi di finitura in pietra, quali davanzali, conci di archi, pilastri, ecc..

Nella progettazione edilizia degli edifici ricadenti nella Zona A.2. si dovranno osservare i presenti criteri:

- sono esclusi aggetti di qualsiasi tipo sulla pubblica via, in particolare poggiali e pensiline;
- il manto di copertura dovrà essere in tegole o coppi in cotto, con esclusione di qualsiasi altro materiale;
- i serramenti ed oscuri dovranno essere in legno e i davanzali in marmo o in pietra;
- non sono ammesse le coperture piane e quelle estranee alle tipologie locali; le falde di copertura dovranno avere pendenza tra il 25% e il 35% (o come esistente), con sporti compresi tra 80 cm e 120 cm (o come esistente), misurati dal filo di facciata comprensivo di grondaia;
- i volumi tecnici dei vani scala, ascensore od eventuale centrale termica posti sulla copertura, non possono superare ml.1,50 dal piano di falda e comunque devono essere armonizzati con la copertura;
- i rivestimenti esterni di nuove facciate devono essere ad intonaco tradizionale o materiali tipici del luogo come sasso e pietra;
- eliminazione delle superfetazioni ed in genere delle sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

I progetti, oltre agli elaborati previsti dalle vigenti leggi in materia, dovranno contenere:

- una analisi relativa agli abitanti presenti nella zona omogenea interessata, nonché delle attività produttive in essa esercitate;
- una documentazione storica-cartografica in scala non inferiore a 1:2.000;
- documentazione grafica e/o fotografica relativa all'assetto urbano con particolare riguardo alle fronti degli edifici ed alle corti interne.

ART. 8 – ZONA RESIDENZIALE **B** DI COMPLETAMENTO

Essa riguarda le seguenti sottozone:

Zona B.0 : zona interessata dagli ambiti centrali di valore ambientale ad attuazione diretta o con P.A.C.

Zona B.1 : zona interessata dagli ambiti centrali da ristrutturare con attuazione mediante intervento diretto.

Zona B.2 : zona interessata dagli ambiti da ristrutturare e completare con attuazione mediante intervento diretto.

Zona B.3 : zona interessata dagli ambiti da ristrutturare e completare con attuazione mediante intervento diretto a completamento e supporto delle attività agricolo-produttive presenti nell'ambito e nelle aree agricole.

Zona Z.T. di trasferimento o di trasformazione: zona interessata da aree, edifici, funzioni, in contrasto con le norme di zona, che si vogliono recuperare a funzioni e tipologie proprie del contesto o da volumetrie che si vogliono trasferire o trasformare. Tale zona si attua mediante P.A.C. con normativa specifica per ogni ambito.

PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ZONE B

Distanza minima tra edifici	Secondo quanto stabilito dal Codice Civile e per le pareti finestrate secondo quanto stabilito dal DM 1444/68.
Distanze dal confine stradale	5,00 ml nel caso di allineamenti precostituiti, l'ampliamento di edifici esistenti può avere una distanza inferiore in conformità agli edifici contermini. Sono fatte salve le prescrizioni della vigente normativa antisismica, circa il rapporto tra altezza dell'edificio e larghezza dello spazio pubblico antistante. Nel caso di strade provinciali esterne al centro abitato si rispetta il Codice della Strada.
Distanze dai confini :	5,00 ml E' consentita la costruzione in aderenza tra edifici insistenti su lotti di proprietà distinte ed inoltre la costruzione a confine previa stipula di convenzione tra confinanti, redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate qualora ci siano.

Allineamento precostituito:

Si intende il caso in cui l'edificio da realizzare e/o ampliare sia intercluso tra due altri edifici prossimi allo stesso e fronteggianti la strada a distanza inferiore a quella regolamentare. Nel caso in cui i due edifici contigui presentino differenti distanze dalla strada, l'allineamento consentito al nuovo fabbricato od all'ampliamento del fabbricato esistente, qualora esso

venga a collegare gli edifici contigui esistenti, sarà quello con l'edificio posto a distanza maggiore dalla strada.

In ogni caso dovrà rispettarsi quanto stabilito dalla vigente normativa sismica circa l'altezza degli edifici in funzione della larghezza degli spazi pubblici.

Residenza:

In deroga all'indice di fabbricabilità fondiario massimo è possibile realizzare interventi di tipo residenziale in ampliamento per finalità igienico funzionali, anche in corpi staccati da quello principale, fino ad un massimo di 200 mc concedibili una sola volta. Con tale volumetria è esclusa la realizzazione di nuovi alloggi.

Recinzioni: Altezza massima ml 2

Ad esclusione delle pensiline di protezione realizzate in corrispondenza degli accessi.

Nel caso di recinzioni esistenti sul fronte strada sarà consentito l'allineamento altimetrico anche di altezza superiore a mt. 2, utilizzando la tipologia prevalente e meno impattante.

Le recinzioni, anche se eseguite mediante piantagioni non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza stradale

Parcheggi:

Dovranno essere garantiti almeno 2 posti auto per unità immobiliare ad uso abitativo.

Ai sensi della L. 122/1989 nel caso di edifici esistenti alla data del 07.04.1989, mancanti di autorimesse, queste possono essere realizzate in deroga all'indice di volume e di copertura massimo consentito dal lotto, nella misura di 1 mq ogni 10 mc di volume residenziale esistente. In tale fattispecie l'altezza massima sarà di mt. 3,50 e si dovranno comunque rispettare le distanze dai confini previste dal Codice Civile.

ART. 8.1 – ZONA OMOGENEA B. 0.

Zona interessata dagli ambiti centrali di valore ambientale.

L'attuazione avviene mediante intervento diretto.

USI CONSENTITI

- Residenza;
- Parcheggi pubblici, ad uso pubblico o privati;
- Nella misura non superiore al 40% del volume edificabile:
- Depositi
- Autorimesse
- Attività commerciali al minuto
- Attività terziarie e ricettive
- Esercizi pubblici, compatibili con la residenza
- Attività artigianali di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e non compatibili con la residenza.

Nel caso di interventi o di variazioni di destinazioni d'uso su fabbricati esistenti, la percentuale massima delle destinazioni d'uso sopracitate diverse dalla residenza è quella dello stato di fatto.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Indice di fabbricabilità fondiario massimo	2,50 mc/mq
Rapporto di copertura massimo	50% mq/mq
Altezza massima	10,50 ml
Altezza minima	2,50 ml

PRESCRIZIONI EDILIZIE

In tale zona sono ammessi interventi:

- di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 4 c. 1 lett. c) della L.R. 19/2009;
- di restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dall'art. 4 c. 2 della L.R. 19/2009.

In tale zona non sono ammessi interventi di nuova edificazione, come definiti dall'art. 4 c. 1 lett. a) della L.R. 19/2009.

Entro questa Zona Omogenea gli interventi devono garantire il permanere della struttura urbanistica originaria ed in particolare il permanere dell'attuale sistema delle fronti degli edifici e delle corti interne, mantenendo le caratteristiche morfologiche originarie dei fabbricati nel rispetto delle indicazioni dell'Art. 4, comma 1, lett. c), punti 4) e 5) della L.R. 19/2009.

Si dovranno preservare e recuperare, ove presenti, gli elementi caratteristici della architettura spontanea, quali i paramenti murari in pietra a vista o in pietrame listato e tutti gli elementi di finitura in pietra, quali davanzali, conci di archi, pilastri, ecc..

Nella progettazione edilizia degli edifici ricadenti nella Zona B.O. si dovranno osservare i seguenti criteri:

- sono esclusi aggetti di qualsiasi tipo sulla pubblica via in particolare poggiali e pensiline;
- il manto di copertura dovrà essere in tegole o coppi, con riutilizzo ove possibile del materiale esistente, sono ammesse coperture con materiale innovativo a condizione che la parte visibile abbia finiture simili (colore e aspetto) a quelle delle tegole o coppi in cotto, non sono ammesse le coperture piane, a falde sfalsate o rivolte all'interno.
- I serramenti ed oscuri dovranno essere in legno, sono ammessi serramenti con materiale innovativo a condizione che la parte visibile abbia finiture simili (colore e aspetto) a quelle dei serramenti tradizionali, i davanzali dovranno essere in marmo o in pietra.
- le falde dovranno avere pendenze comprese tra il 25% e il 35% (o come esistente), mentre lo sporto di linda, comprensivo di grondaia, non dovrà essere superiore a ml. 1,50 ed inferiore a ml. 0,80 misurato dal filo di facciata (o come esistente).
- i volumi tecnici dei vani scala, ascensore od eventuale centrale termica posti sulla copertura, non possono superare ml. 1,50 dal piano di falda e comunque devono essere armonizzati con la copertura;
- i rivestimenti esterni di nuove facciate devono essere ad intonaco tradizionale o materiali tipici del luogo come sasso e pietra;
- obbligo ad eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

Nelle zone B0 è consentito il posizionamento di pannelli fotovoltaici in copertura solo se integrati al tetto o aderenti alla falda di copertura. Non sono consentiti posizionamenti a terra. E' consentito il collocamento di condizionatori ed impianti solo se opportunamente mascherati e posizionati nei prospetti secondari.

ART. 8.2 – ZONA OMOGENEA B. 1.

Zona corrispondente agli ambiti centrali da ristrutturare mediante il consolidamento a livello di qualità residenziale di alcune funzioni centrali degli aggregati urbani.

USI CONSENTITI

- Residenza ;
- Parcheggi pubblici, ad uso pubblico o privati;
- Nella misura non superiore al 40% del volume edificabile:
- Depositi
- Garages
- Attività commerciali al minuto
- Attività terziarie e ricettive
- Esercizi pubblici compatibili con la residenza
- Attività artigianali di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e non compatibili con la residenza.

Nel caso di interventi o di variazioni di destinazioni d'uso su fabbricati esistenti, la percentuale massima delle destinazioni d'uso sopracitate diverse dalla residenza è quella dello stato di fatto.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Indice di fabbricabilità fondiario massimo	0,85 mc/mq
Rapporto di copertura massimo	40% mq/mq
Altezza massima	10,50 ml
Altezza minima	2,50 ml

Attività agricole:

Le attività agricole esistenti e compatibili con la residenza possono essere adeguate senza aumento di volumetria.

ART. 8.3 – ZONA OMOGENEA B. 2.

S'identifica con gli ambiti da ristrutturare e completare di recente formazione.

USI CONSENTITI

- Residenza ;
- Parcheggi pubblici, ad uso pubblico o privati;

e nella misura non superiore al 40% del volume edificabile:

- Depositi
- Autorimessa
- Attività commerciali al minuto
- Attività terziarie e ricettive
- Esercizi pubblici
- Attività artigianali di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e non compatibili con la residenza.
- Per le attività museali il limite del 40% non è applicato

Nel caso di interventi o di variazioni di destinazioni d'uso su fabbricati esistenti, la percentuale massima delle destinazioni d'uso sopracitate diverse dalla residenza è quella dello stato di fatto.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Indice di fabbricabilità fondiario massimo	0,7 mc/mq
Rapporto di copertura massimo, comprensivo di eventuali fabbricati destinati ad attività agricole esistenti:	40% mq/mq
Altezza massima	7,50 ml
Altezza minima	2,50 ml

Attività agricole:

Le attività agricole esistenti e compatibili con la residenza possono essere adeguate senza aumento di volumetria.

ART. 8.4 – ZONA OMOGENEA B. 3.

S'identifica con gli ambiti residenziali da ristrutturare e completare con attuazione mediante intervento diretto.

USI CONSENTITI

- Residenza
- Parcheggi pubblici, ad uso pubblico o privati;
- Depositi
- Autorimesse
- Attività commerciali e produttive a servizio dell'agricoltura se compatibili con la residenza
- Attività artigianali di servizio compatibili con la residenza (sono escluse le lavorazioni nocive e inquinanti)
- Attività agricole se compatibili con la residenza
- serre a carattere provvisorio per colture a terra (come definite da art. 16 LR 19/2009);
- allevamenti ad uso domestico previo parere dell'azienda sanitaria;

Nel caso di nuova costruzione, su lotti ineditati, di fabbricati con destinazione diversa da quella residenziale, questi dovranno essere realizzati contestualmente o successivamente al fabbricato ad uso residenziale.

Sono sempre ammessi gli interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ampliamento anche in corpo distaccato di fabbricati esistenti, anche con destinazione diversa da quella residenziale.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Indice di fabbricabilità fondiario massimo	0,5 mc/mq residenza
Rapporto di copertura massimo,	40% mq/mq
Altezza massima	7,50 ml o esistente
Altezza minima	2,50 ml

ART. 8.5 – ZONA OMOGENEA Z.T. DI TRASFERIMENTO O DI TRASFORMAZIONE

Si identifica con aree centrali, ove sono collocate volumetrie o funzioni non compatibili con l'intorno che necessitano di una riprogettazione complessiva per il recupero urbanistico dell'area stessa.

In tali zone l'attuazione avviene tramite P.A.C. che definisce planivolumetricamente il nuovo assetto dell'area e ne identifica le funzioni nelle varie parti.

Ciascuna zona presente sul territorio comunale, identificata da numerazione, si attua con un proprio P.A.C. con riferimento agli indici, parametri e destinazioni d'uso sotto riportate.

Z.T.N. 2 Via Poligono - Rauscedo

USI CONSENTITI

- residenza non superiore al 20% della superficie utile;
- centro civico e sociale, attività di culto;
- attività culturali e scolastiche.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Volume massimo:	2,00 mc/mq
Rapporto di copertura massimo:	0,50 mq/mq
Altezza massima:	9,00 ml
Distanza dai confini:	5,00 ml E' consentita la costruzione in aderenza tra edifici insistenti su lotti di proprietà distinte ed inoltre la costruzione a confine previa stipula di convenzione tra confinanti, redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate qualora ci siano.
Distanze dal ciglio stradale	7,50 ml
Parcheggi	centro civico sociale, attività di culto:1 posto auto ogni 4 utenti

PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI E PUNTUALI

Per l'edificio sul fronte strada:

- Dovranno essere mantenuti gli elementi murari dell'impianto originario (muri di facciata e muri di spina), nella loro distribuzione planimetrica;
- Dovranno essere salvaguardati ed eventualmente reintegrati gli elementi architettonici e decorativi, quali: androni, archi, portali, forature e l'allineamento delle stesse, fasce marcapiano, comignoli, privilegiando l'uso di materiali tradizionali quali il sasso, la pietra, il mattone, il coppo ecc.

- I fori delle finestre e delle porte dovranno essere dimensionati in modo tale da riprodurre i rapporti originali tra larghezza e altezza ed essere dotati di cornici in malta o pietra.
- I serramenti ed oscuri dovranno essere in legno e i davanzi in marmo o in pietra. I paramenti murari in sasso, mattoni faccia a vista o listati, ove testimonianza dell'antico magistero, non potranno essere intonacati.
- Unico materiale ammesso quale rivestimento esterno delle facciate è l'intonaco di malta.
- Le coperture non potranno essere piane o a falde sfalsate ed avere pendenza inferiore al 25% e superiore al 35%, con sporti non inferiori a cm 80 e non superiori a cm 120 misurati dal filo di facciata comprensivo di grondaia.
- Il manto di copertura dovrà essere in coppi laterizi.
- Non sono ammesse pensiline o poggiali salvo il caso che questi siano elemento originario di distribuzione orizzontale, sono esclusi aggetti sulla pubblica via di qualsiasi tipo, in particolare di poggiali e pensiline.
- Dovranno essere eliminate le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la morfologia originaria dell'edificio. - Potranno, nel rispetto della tipologia dell'edificio, essere introdotte tutte quelle modificazioni che si rendessero necessarie per il rispetto della legislazione sanitaria in materia edilizia, nonché di sicurezza antisismica e antincendio, nonché di adeguamento ai correnti standards abitativi, in special modo per le altezze interne.
- Qualora, con la documentazione a corredo del progetto, si dimostri che l'edificio ha subito nel corso del tempo trasformazioni, che ne hanno irrimediabilmente alterato i caratteri originali in modo tale da rendere questi irriconoscibili o residualmente di scarso peso nel complesso dell'edificio, questo, potrà essere anche oggetto di ristrutturazione edilizia nel rispetto dei valori formali ed architettonici dell'intorno o degli edifici contigui che dimostrino possedere caratteri di originalità.
- Per tale intervento sarà possibile operare anche sopraelevazioni in allineamento con le gronde contermini e modifiche di sagoma che recuperino volumi fatiscenti demoliti. Le nuove edificazioni dovranno prevedere le prescrizioni relative alle caratteristiche edilizie della zona omogenea B0 al fine di inserirsi nel contesto in modo armonico.

Z.T. N. 3 nella frazione di Aurava

USI CONSENTITI

- residenziale
- commerciale al minuto;
- uffici/direzionale;
- edifici per attività culturali;

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Volume massimo:	2,00 mc/mq comprensivo della volumetria esistente
Rapporto di copertura massimo:	0,50 mq/mq
Altezza massima:	10,50 ml - 3 piani
Altezza Minima	1 piano Per l'edificio esistente ad un piano dovrà mantenere l'altezza esistente.
Distanza dai confini:	5,00 ml E' consentita la costruzione in aderenza tra edifici insistenti su lotti di proprietà distinte ed inoltre la costruzione a confine previa stipula di convenzione tra confinanti, redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate qualora ci siano.
Distanze dal ciglio stradale	7,50 ml
Parcheggi	commerciale al minuto: 200% della superficie di vendita; uffici/direzionale: 4 posti auto ogni 100 mq. edifici per attività culturali: 1 posto auto ogni 4 utenti residenziale: 1.5 posti auto per alloggio

PRESCRIZIONI EDILIZIE

La Zona di Trasformazione 3 si può attuare con due stralci distinti previsti all'interno di un P.A.C. unico; gli eventuali stralci dovranno comunque prevedere gli standard e le dotazioni dimensionate alle singole previsioni di ogni stralcio funzionale.

Entro questa Zona gli elaborati progettuali individueranno i criteri urbanistico-edilizi per gli interventi di ristrutturazione al fine di garantire il permanere della struttura urbanistica originaria ed in particolare il permanere dell'attuale sistema delle fronti degli edifici e delle corti interne. Sono consentiti arretramenti delle fronti al solo fine di migliorare la viabilità esistente.

Gli elaborati progettuali dovranno inoltre definire accuratamente tecniche costruttive e materiali edilizi di possibile utilizzo negli interventi di ristrutturazione ai fini della salvaguardia e dell'omogeneità dell'edificio.

Si dovranno preservare e recuperare, ove presenti, gli elementi caratteristici della architettura spontanea, quali i paramenti murari in pietra a vista o in pietrame listato e tutti gli elementi di finitura in pietra, quali davanzali, conci di archi, pilastri, ecc..

Nella progettazione edilizia degli edifici ricadenti nella Zona si dovranno osservare i presenti criteri:

- sono esclusi aggetti di qualsiasi tipo sulla pubblica via in particolare poggiali e pensiline;
- il manto di copertura dovrà essere in tegole o coppi in cotto, con esclusione di qualsiasi altro materiale, non sono ammesse le coperture piane, a falde sfalsate o rivolte all'interno.
- le falde dovranno avere pendenze comprese tra il 25% e il 35%, mentre lo sporto di linda, comprensivo di grondaia, non dovrà essere superiore a ml. 1,20 ed inferiore a ml. 0,80 misurato dal filo di facciata.
- i volumi tecnici dei vani scala, ascensore od eventuale centrale termica posti sulla copertura, non possono superare ml.1,50 dal piano di falda e comunque devono essere armonizzati con la copertura;
- i rivestimenti esterni di nuove facciate devono essere ad intonaco o materiali tipici del luogo come sasso e pietra;
- obbligo ad eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

Nella progettazione generale del Piano attuativo si dovranno osservare i presenti criteri:

- Collegamento pedonale ciclabile tra il centro della frazione di Aurava/via Ferrovia e l'area verde della zona Z.T.
- Sul lato sud si dovrà prevedere una fascia a Verde ad uso Pubblico attrezzato lungo la roggia "Arcian" di minimo 10 metri di larghezza al fine di valorizzare la roggia esistente;
- Gli edifici, portici o quant'altro di nuova costruzione dovranno mantenere una distanza min. di mt.10 dall'edificio ad un piano.

Per l'edificio esistente ad un piano:

- Dovranno essere mantenuti, ove possibile, e ristrutturati gli elementi murari dell'impianto originario.
- Dovranno essere salvaguardati ed eventualmente reintegrati gli elementi architettonici e decorativi, quali: androni, archi, portali, forature e l'allineamento delle stesse, fasce marcapiano, comignoli, privilegiando l'uso di materiali tradizionali quali il sasso, la pietra, il mattone, il cotto ecc.

Z.T. N. 4 in San Giorgio della Richinvelda

USI CONSENTITI

- commerciale al minuto: non superiore al 30% della superficie utile;
- uffici/direzionale: non superiore 30% della superficie utile
- residenziale: non superiore al 70 % della superficie utile e non inferiore al 40% della superficie utile

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Volume massimo:	2,00 mc/mq comprensivo della volumetria esistente
Rapporto di copertura massimo:	0,50 mq/mq
Altezza massima:	definite da PAC
Altezza Minima	definite da PAC
Distanza dai confini:	5,00 ml E' consentita la costruzione in aderenza tra edifici insistenti su lotti di proprietà distinte ed inoltre la costruzione a confine previa stipula di convenzione tra confinanti, redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate qualora ci siano.
Distanze dal ciglio stradale	ml 7,50
Parcheggi	commerciale al minuto: 200% della superficie di vendita; uffici/direzionale: 4 posti auto ogni 100 mq. residenziale: 1.5 posti auto per alloggio

PRESCRIZIONI EDILIZIE

La progettazione dovrà individuare un parcheggio pubblico distribuito lungo via Colonia di almeno mq. 1000

Dovrà essere mantenuta una viabilità interna di collegamento con le vie Richinvelda, Colonia e Roma.

Dovrà essere prevista un'area a verde pubblico di almeno 1000 mq a ridosso del confine a ovest dell'area di verde attrezzato della biblioteca civica.

Z.T. N. 5 Via Maniago – Rauscedo

USI CONSENTITI

- residenza massimo numero due alloggi;
- ricettivo di tipo alberghiero;

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Volume massimo:	il recupero dell'esistente più un 20% una tantum in incremento della volumetria esistente.
Rapporto di copertura massimo:	0,40 mq/mq
Altezza massima:	esistente
Distanza dai confini:	5,00 ml E' consentita la costruzione in aderenza tra edifici insistenti su lotti di proprietà distinte ed inoltre la costruzione a confine previa stipula di convenzione tra confinanti, redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate qualora ci siano.
Distanze dal ciglio stradale	7,50 ml o in allineamento agli edifici esistenti.
Parcheggi	ricettivo 1 posto auto ogni 2 utenti

PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI E PUNTUALI:

Per le costruzioni esistenti:

- Dovranno essere mantenuti gli elementi murari dell'impianto originario (muri di facciata e muri di spina), nella loro distribuzione planimetrica;
- Dovranno essere salvaguardati ed eventualmente reintegrati gli elementi architettonici e decorativi, quali: androni, archi, portali, forature e l'allineamento delle stesse, fasce marcapiano, comignoli, privilegiando l'uso di materiali tradizionali quali il sasso, la pietra, il mattone, il coppo ecc.
- I fori delle finestre e delle porte dovranno essere dimensionati in modo tale da riprodurre i rapporti originali tra larghezza e altezza ed essere dotati di cornici in malta o pietra.
- I serramenti ed oscuri dovranno essere in legno e i davanzali in marmo o in pietra. I paramenti murari in sasso, mattoni faccia a vista o listati, ove testimonianza dell'antico magistero, non potranno essere intonacati.
- Unico materiale ammesso quale rivestimento esterno delle facciate è l'intonaco di malta.
- Le coperture non potranno essere piane o a falde sfalsate ed avere pendenza inferiore al 25% e superiore al 35%, con sporti non inferiori a cm 80 e non superiori a cm 120 misurati dal filo di facciata comprensivo di grondaia.

- Il manto di copertura dovrà essere in coppi laterizi.
- Non sono ammesse pensiline o poggioli salvo il caso che questi siano elemento originario di distribuzione orizzontale, sono esclusi aggetti sulla pubblica via di qualsiasi tipo, in particolare di poggioli e pensiline .
- Dovranno essere eliminate le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente che non rivestano interesse o contrastino con la morfologia originaria dell'edificio. - Potranno, nel rispetto della tipologia dell'edificio, essere introdotte tutte quelle modificazioni che si rendessero necessarie per il rispetto della legislazione sanitaria in materia edilizia, nonché di sicurezza antisismica e antincendio, nonché di adeguamento ai correnti standards abitativi, in special modo per le altezze interne.
- Per tale intervento sarà possibile operare anche sopraelevazioni in allineamento con le gronde contermini delle schiere e modifiche di sagoma che recuperino volumi fatiscenti demoliti.

Le nuove edificazioni dovranno prevedere le prescrizioni relative alle caratteristiche edilizie della zona omogenea B.0.

Z.T. N. 6 in Rauscedo

USI CONSENTITI

- commerciale al minuto: non superiore al 60% della superficie utile;
- uffici/direzionale: non superiore 20% della superficie utile;
- residenziale: non superiore al 50 % della superficie utile.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Volume massimo:	1,95 mc/mq
Rapporto di copertura massimo:	0,50 mq/mq
Altezza massima:	PAC
Distanza dai confini:	5,00 ml
Distanze dal ciglio stradale	7,50 ml o in allineamento agli edifici esistenti.
Parcheggi	commerciale al minuto: 200% della superficie di vendita; uffici/direzionale: 4 posti auto ogni 100 mq. residenziale: 1.5 posti auto per alloggio

PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI E PUNTUALI

La zona si intende quale zona di trasferimento dell'attività commerciale/alimentare del centro di Rauscedo.

La Zona di Trasformazione 6 si può attuare con stralci distinti previsti all'interno di un P.A.C. unico; gli eventuali stralci dovranno comunque prevedere gli standard e le dotazioni dimensionate alle singole previsioni di ogni stralcio funzionale.

ART. 9 – ZONA RESIDENZIALE C DI ESPANSIONE

Essa comprende le seguenti sottozone:

Zona C.0: zone residenziali con piani attuativi approvati.

Zona C.1: zone residenziali di nuovo impianto.

Nella sottozona C.0 si interviene mediante intervento diretto, mentre la sottozona C.1 necessita per la sua attuazione di un P.A.C.

Recinzioni: Altezza massima ml 2

Ad esclusione delle pensiline di protezione realizzate in corrispondenza degli accessi.

Nel caso di recinzioni esistenti sul fronte strada sarà consentito l'allineamento altimetrico anche di altezza superiore a mt. 2, utilizzando la tipologia prevalente e meno impattante.

Le recinzioni, anche se eseguite mediante piantagioni non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza stradale

ART. 9.1 – ZONA OMOGENEA C.0

Per questa zona omogenea si applicano i parametri urbanistici e gli indici edilizi indicati nei rispettivi P.A.C..

In carenza di specifiche previsioni, si attuano i parametri urbanistici e gli indici edilizi previsti per la Zona omogenea C.1. anche per quelli approvati e non interamente attuati.

Tali parametri saranno utilizzati anche nel caso di varianti a P.A.C. già approvati ovvero anche per la loro riadozione.

Gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti Norme, possono essere adeguati igienicamente e funzionalmente anche in deroga all'indice di fabbricabilità fondiario previsto, fino ad un massimo di mc. 200 per ciascun alloggio esistente, una sola volta.

Dovranno essere garantiti almeno 2 posti auto per unità immobiliare ad uso abitativo.

ART. 9.2 – ZONA OMOGENEA C.1

S'identifica con le Zone residenziali di nuovo impianto soggette a P.A.C..

USI CONSENTITI

- Aree per opere d'urbanizzazione primaria e secondaria.
- Residenza;

nella misura massima del 40% della S. U. :

- Servizi ed attrezzature sociali.
- Commercio al minuto.

- Uffici pubblici e privati.
- Attività commerciali e ricettive.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Indice di fabbricabilità territoriale massimo:	0,7 mc/mq
Rapporto di copertura massimo:	0,30 mq/mq
Altezza massima:	9,50 ml
Distanza tra edifici:	<p>pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml.10,00.</p> <p>Per tipologie abbinate o a schiera è ammessa la costruzione in aderenza.</p>
Distanza dai confini:	5,00 ml
Distanze dal ciglio stradale:	<p>per sedi stradali inferiori a 7,00 ml: 5,00 ml</p> <p>per sedi stradali superiori ai 7,00 ml: 7,50 ml</p> <p>In sede di P.A.C., con previsioni planivolumetriche, potranno essere previste, distanze inferiori a quelle sopra previste</p>
Parcheggi:	Dovranno essere garantiti almeno 2 posti auto per unità immobiliare ad uso abitativo.

PRESCRIZIONI EDILIZIE

I P.A.C. dovranno prevedere all'interno delle superfici minime d'intervento una parte di area (escluse le sedi stradali) da destinare a verde elementare a servizio delle abitazioni ed a parcheggio per la residenza, in funzione del numero degli abitanti insediabili, così ripartite:

- verde elementare: mq/ab 3,50 e comunque non inferiore a mq 400,00
- parcheggi per la residenza : mq/ab 3,50

Si dovranno, inoltre, prevedere in sede di P.A.C. le opere di urbanizzazione primaria descritte nella presente normativa ed idonee alberature per strade e parcheggi pubblici.

Le norme Tecniche relative ai P.A.C. avranno prevalenza sulle norme del P.R.G.C.

ART. 10 – ZONE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI **D**

Le zone industriali ed artigianali sono classificate nelle seguenti sottozone:

Zona D2.1: corrispondente alla zona artigianale ed industriale esistente assoggettate a P.A.C..

Zona D2.2: corrispondente alla zona industriale e artigianale di nuovo impianto.

Zona D3.1: corrispondente agli insediamenti produttivi singoli esistenti sparsi sul territorio agricolo.

Zona D3.2: corrispondente agli insediamenti produttivi singoli esistenti compresi in Zona residenziale.

Zona D5: corrispondente a deposito inerti.

Sottozona D5.1: corrisponde a depositi e lavorazioni inerti assoggettata a presentazione di P.A.C.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE D

La realizzazione di alloggi di servizio o per attività di servizio è ammessa previo parere dell'Azienda Sanitaria competente.

Parcheggi

Parcheggi stanziali	1 posto auto ogni 2 addetti, con un minimo di 1 posto auto. Da realizzarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali. Tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione della Legge 122/1989.
Parcheggi di relazione	10% della superficie utile degli edifici. 50% della superficie utile degli edifici per le zone D5. Da realizzarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali o in prossimità degli stessi.
Verde	Minimo 10% della superficie del lotto, con piantumazione di alberature ad alto e/o medio fusto dando assoluta preferenza alle specie autoctone. Tale superficie dovrà preferibilmente essere localizzata lungo il perimetro del lotto, al fine di costituire una schermatura verde. Tale superficie potrà essere anche utilizzata come parcheggio stanziale alberato.

Recinzioni:

- E' consentita la recinzione per un'altezza massima di mt. 2,00 a partire dal piano di campagna non alterato da riporti.
- In ogni caso la recinzione dovrà ricadere al di fuori dal confine stradale.

- È ammessa la realizzazione di recinzioni con paletti e rete metallica per un'altezza massima di ml. 2,00 a partire dal piano di campagna non alterato da riporti. Tali recinzioni possono essere realizzate anche su muretti di altezza non superiore a ml. 0,50 con sovrastanti paletti e rete metallica, dell'altezza massima complessiva non superiore a ml. 2,00.
- Le recinzioni cieche in muratura o altro materiale sono ammesse solamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - devono essere collocate sul fronte strada in prossimità degli ingressi veicolari e pedonali;
 - possono estendersi per una lunghezza massima di 10 metri su ciascun lato dell'ingresso. Ai fini del rispetto di tale limite non vengono computate eventuali rientranze della recinzione in corrispondenza dell'ingresso.

Non sono computabili ai fini della verifica del rapporto di copertura del lotto di pertinenza dell'insediamento produttivo:

- le attrezzature tecniche atte ad eliminare ogni fonte d'inquinamento.
- le costruzioni destinate alla protezione di determinati apparecchi, quali:
 - cabine per trasformatori o interruttori elettrici;
 - cabine per valvole di intercettazione fluidi;
 - cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purchè al servizio dell'impianto;
 - silos per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti, nonché le opere a carattere precario e facilmente amovibili destinate esclusivamente alla protezione delle materie prime impiegate nei rispettivi cicli produttivi aziendali, quali le tettoie aperte su tre lati;

Non sono computabili ai fini della verifica del rapporto di copertura del lotto di pertinenza dell'insediamento produttivo mentre devono rispettare tutte le norme di altezza, distanze dai confini e dalle strade così come stabilite dalle presenti norme di attuazione per ogni zona omogenea.

Potranno essere realizzate anche a confine nel caso in cui i proprietari confinanti addivengano alla stipula di una convenzione tra confinanti redatta nelle forme di legge.

E' inoltre consentita la costruzione a confine di tali manufatti anche nel caso di contemporanea e coordinata progettazione, ad eccezione dei silos che dovranno rispettare le distanze previste dal Codice Civile.

Tali costruzioni dovranno essere realizzate in modo da offrire il minor impatto visivo possibile, prevedendo anche schermature verdi delle stesse e tutte quelle opere accessorie atte a prevenire e contenere eventuali danni ambientali in caso di rottura o versamenti accidentali.

ART. 10.1 – ZONA OMOGENEA D2.1

Corrispondente con le parti di territorio comunale destinate a edifici ed impianti industriali e/o artigianali con le relative strutture residenziali.

Queste zone sono anche utilizzate come accentrimento di un possibile trasferimento delle attività industriali e artigianali sparse sul territorio comunale.

USI CONSENTITI

- Aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- Attività industriali e/o artigianali;
- Depositi e magazzini ;
- Attività tecniche ed amministrative.
- Residenza per il custode e/o proprietario nella misura massima di una per ogni attività produttiva, inserita nel fabbricato principale e con dimensione massima di mq.120 di superficie utile abitabile;
- Attività di servizio
- Esposizioni e mostre
- Attrezzature collettive quali:
 - Infermeria,
 - Mensa,
 - Uffici consorziali,
 - Verde pubblico e/o di uso pubblico,
 - Parcheggi.
- Commercio all'ingrosso ed al minuto dei propri prodotti.
- Impianti di produzione di energia da fonti alternative.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Rapporto di copertura massimo:	0,50 mq/mq comprensivo dell'esistente superficie coperta Sono consentiti ampliamenti della superficie coperta esistente anche mediante realizzazione di edifici staccati.
Altezza massima:	10,00 ml 15,00 ml per i silos, le cisterne e per gli impianti tecnologici, ciminiere, torri evaporative, purchè strettamente connessi con l'insediamento produttivo da realizzare
Distanza tra edifici	pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10,00. Per tipologie abbinate o a schiera è ammessa la costruzione in

	aderenza.
Distanza dai confini:	10,00 ml verso i confini con le zone di tipo residenziale 5,00 ml verso le altre zone
Distanze dal ciglio stradale	10,00 ml per le provinciali esterne al centro abitato

ART. 10.2 – ZONA OMOGENEA D2. 2

Corrispondente con le parti di territorio comunale destinate a nuovi edifici ed impianti industriali e/o artigianali con le relative strutture residenziali, soggette a P.A.C..

Queste zone sono anche utilizzate come accentrimento di un possibile trasferimento delle attività industriali e artigianali sparse sul territorio comunale.

Nella predisposizione del P.A.C. dovrà essere posta particolare attenzione ai provvedimenti di attenuazione dell'impatto ambientale.

In particolare, quale intervento minimo e preliminare a tale scopo, dovranno essere previste, sul perimetro del P.A.C., ove necessario, fasce verdi alberate a più filari con interposizioni di siepi, di larghezza idonea in funzione delle attività presenti o previste nell'intorno.

Si demanda al P.A.C. l'obbligo di stabilire norme di carattere più particolare di quelle di seguito riportate, relativamente a: recinzioni, sistemazioni delle aree verdi, essenze arboree, ecc.

USI CONSENTITI

- Aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- Attività industriali e/o artigianali;
- Depositi e magazzini per le attività insediate;
- Attività tecniche ed amministrative.
- Residenza per il custode e/o proprietario nella misura massima di una per ogni attività produttiva, inserita nel fabbricato principale e con dimensione massima di mq.120 di superficie utile abitabile;
- Attività di servizio
- Esposizioni e mostre
- Attrezzature collettive quali:
 - Infermeria,
 - Mensa,
 - Uffici consorziali,
 - Verde pubblico e/o di uso pubblico,

- Parcheggio.
- Commercio all'ingrosso ed al minuto dei propri prodotti.
- Impianti di produzione di energia da fonti alternative.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Entro il P.A.C. dovranno essere rispettati i seguenti standards e criteri progettuali:

- Nella predisposizione del P.A.C. si dovrà dimensionare l'area tenendo conto di uno standard di 35 addetti per ettaro.
- La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attrezzature collettive non potrà essere inferiore a 10mq/addetto di cui almeno il 50% destinata a verde pubblico e/o di uso pubblico.
- Possono essere comprese nell'ambito del verde pubblico e/o di uso pubblico tutte quelle aree quali fasce verdi alberate a più filari con interposizioni di siepi, e altri spazi a verde con la finalità di attenuare l'impatto ambientale.
- Altre attrezzature collettive dovranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici edilizi:
 - Rapporto di copertura massimo 35%
 - Altezza massima degli edifici 10,00ml
- Nell'ambito dei lotti industriali il rapporto di copertura non potrà superare il 60% di cui il 50% di produttivo.
- Gli edifici dovranno osservare una distanza dal confine di proprietà e dagli spazi pubblici non inferiore a ml. 5,00 mentre dalla viabilità di comparto ml 10,00. Le norme tecniche del P.A.C. potranno consentire costruzioni in aderenza solo nel caso di progettazioni unitarie tra i proprietari confinanti.
- L'altezza massima degli impianti non potrà essere superiore a ml.15,00.
- Distanza tra edifici, di proprietà di terzi,: nel caso di pareti di edifici destinati a residenza permanente, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, dovrà essere rispettata una distanza minima assoluta di ml. 10,00.
- La superficie minima dei lotti, nonché la distinzione tra insediamenti "artigianali" e/o "industriali" con definizione delle condizioni di ammissibilità, saranno definite in sede di P.A.C. in relazione alle tipologie ammesse;

ART. 10.3 – ZONA OMOGENEA D3.1

In tale zona l'edificazione si ottiene per intervento diretto.

USI CONSENTITI

- Attività artigianali e industriali esistenti;
- Magazzini e depositi per le attività insediate;
- Uffici;
- Mostra e commercializzazione di beni prodotti dall'azienda;
- Alloggio per il proprietario/custode della superficie massima utile di 120 mq
- Impianti di produzione di energia da fonti alternative.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Rapporto di copertura massimo:	0,60 mq/mq comprensivo dell'esistente superficie coperta 0,50 mq/mq per la destinazione a produttivo
Distanza dai confini:	ml 10,00 o esistente E' consentita la costruzione in aderenza tra edifici insistenti su lotti distinti ed inoltre la costruzione a confine previa stipula di convenzione tra confinanti, redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate qualora ci siano.
Distanze dal ciglio stradale	10,00 ml
Parcheggi stanziali	1 posto auto ogni 2 addetti, con un minimo di 1 posto auto. Da realizzarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali. Tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art.2 della Legge122/1989.
Parcheggi di relazione	10% della superficie utile degli edifici Da realizzarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali o in prossimità degli stessi

ART. 10.4 – ZONA OMOGENEA D3.2

In questa zona l'edificazione si attua per intervento diretto.

USI CONSENTITI

- Attività artigianali e/o industriali;
- Magazzini e depositi per le attività insediate;
- Mostra e commercializzazione di beni prevalentemente prodotti dall'azienda;
- Attività ricettive e di servizio
- Residenza per il custode della superficie massima utile di 120 mq.
- Impianti di produzione di energia da fonti alternative.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Rapporto di copertura massimo:	0,50 mq/mq comprensivo dell'esistente superficie coperta Sono consentiti ampliamenti della superficie coperta esistente anche mediante realizzazione di edifici staccati.
Altezza massima:	10,00 ml 15,00 ml per i silos e cisterne e per gli impianti tecnologici, ciminiera, torri evaporative, purchè strettamente connessi con l'insediamento produttivo da realizzare
Distanza dai confini:	10,00 ml verso i confini con le zone di tipo residenziale 5,00 ml verso tutte le altre zone
Distanze dal ciglio stradale	5,00 ml Per allineamenti precostituiti anche inferiore. Per strade provinciali esterne al centro abitato 10 ml come da Codice della Strada
Parcheggi stanziali	1 posto auto ogni 2 addetti, con un minimo di 1 posto auto. Da realizzarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali. Tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art.2 della Legge 122/1989.
Parcheggi di relazione	10% della superficie utile degli edifici Da realizzarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali o in prossimità degli stessi

ART. 10.5 – ZONA OMOGENEA D5

In questa zona l'edificazione si attua per intervento diretto.

USI CONSENTITI

- Attività di deposito inerti;
- Attrezzature per il lavaggio, selezione, vagliatura e frantumazione degli inerti;
- Locali per il personale addetto nonché uffici aziendali.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Rapporto di copertura massimo:	0,10 mq/mq
Altezza massima:	3,50 ml
Distanza dai confini:	10,00 ml
Distanze dal ciglio stradale	10,00 ml
Parcheggi stanziali	1 posto auto ogni 2 addetti, con un minimo di 1 posto auto. Da realizzarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali. Tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art.2 della Legge 122/1989.
Parcheggi di relazione	50% della superficie utile degli edifici Da realizzarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali o in prossimità degli stessi

ART. 10.6 – SOTTOZONA D 5.1

Corrisponde alle parti del territorio dove è già insediata un'attività di deposito e lavorazione degli inerti compresa la formazione dei conglomerati cementizi.

Gli interventi su questa zona si attuano attraverso la presentazione di un P.A.C. che dovrà essere approvato dall'amministrazione Comunale e dovrà contenere obbligatoriamente oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente i seguenti elaborati:

- Studio della viabilità relativa alla parte di territorio dove operano i mezzi;
- Analisi dei percorsi utilizzati dai mezzi con obbligo di ripristino o di nuova pavimentazione degli stessi;
- Studio e creazione di idonee barriere verdi lungo il perimetro dell'area aziendale con essenze autoctone in modo da formare una schermatura con l'intorno.

USI CONSENTITI

- Attività di deposito inerti;
- Impianti e attrezzature per il lavaggio, selezione, vagliatura e frantumazione degli inerti e la lavorazione e lo stoccaggio dei conglomerati cementizi;
- Depositi ;
- Locali per il personale addetto nonché uffici aziendali.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Rapporto di copertura massimo:	0,10 mq/mq
Altezza massima:	8,00 ml 15,00 ml per i silos e cisterne 25,00 ml per gli impianti tecnologici, ciminiere, torri evaporative, purchè strettamente connessi con l'insediamento produttivo da realizzare
Distanza dai confini:	10,00 ml
Distanze dal ciglio stradale	10,00 ml
Parcheggi stanziali	1 posto auto ogni 2 addetti, con un minimo di 1 posto auto. Da realizzarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali. Tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art.2 della L.122/89.
Parcheggi di relazione	50% della superficie utile degli edifici Da realizzarsi nell'ambito delle aree di pertinenza dei lotti industriali o in prossimità degli stessi

ART. 11 – ZONA AGRICOLA E

La zona agricola è classificata nelle seguenti zone:

ZONA E.5 – corrispondente alle zone agricole E ricadenti negli ambiti di preminente interesse agricolo.

SOTTOZONA E.5.1 – corrispondente alla zona per ricovero animali

ZONA E.6 – corrispondente alle zone agricole E ricadenti negli ambiti di interesse agricolo.

La zona omogenea E.6 è stata suddivisa in due sottozone omogenee E.6.1 ed E.6.2 .

SOTTOZONA E.6.1 – corrispondente alle zone agricole E ricadenti negli ambiti di interesse agricolo

SOTTOZONA E.6.2 – corrispondente alle zone agricole E ricadenti negli ambiti di interesse agricolo zootecnico paesaggistico.

SOTTOZONA E.6.2.1 – corrispondente alle zone agricole E ricadenti negli ambiti di interesse agricolo zootecnico paesaggistico per soli allevamenti di bovini..

USI CONSENTITI PER LE ZONE E

In tutte le zone E sono ammessi i seguenti usi e interventi:

- ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 4 c. 1 lett. c) della L.R. 19/2009;
- restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dall'art. 4 c. 2 della L.R. 19/2009;
- interventi di cui all'art. 36 della L.R. 19/2009;
- serre a carattere provvisorio per colture in terra (come definite da art. 16 LR 19/2009);
- opere fabbricati ed infrastrutture a servizio dell'agricoltura, comprensivi degli edifici destinati alle strutture produttive aziendali (depositi, annessi rustici) e alla conservazione dei relativi prodotti (depositi, celle frigorifere ecc.);
- costruzione e ampliamento di depositi per le attività di raccolta e di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli esistenti comprensivi di chioschi, frasche ecc degli imprenditori agricoli professionali;
- attività agri-turistiche ai sensi della legislazione regionale vigente
- la residenza collegata con l'attività agricola aziendale e/o interaziendale solo per l'Imprenditore Agricolo Professionale (preferibilmente in immobili esistenti) o in base a quanto disposto dall'Art. 36 della LR 19/2009;
- costruzione e ampliamento di ricoveri per animali domestici previo parere dell'azienda sanitaria
- non è consentita l'apertura di cave o comunque l'escavazione di inerti.
- non sono inoltre consentite modificazioni dei percorsi di interesse storico-paesaggistico individuati in zonizzazione, fatti salvo interventi di tipo manutentivo o migliorativo.

- opere irrigue;
- Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- La realizzazione di piscine, con vani tecnici di Sc max 10 mq.

Negli interventi agricoli, anche senza rilevanza edilizia, e negli interventi di cambio colturale (con o senza strutture fisse) che vanno a modificare il preesistente sistema di deflusso delle acque, è obbligatorio mettere in atto adeguate misure di compensazione, mitigazione e messa in sicurezza idraulica nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento di polizia rurale comunale.

Tali misure devono essere illustrate in una relazione redatta da un tecnico abilitato in ambito idraulico ove si descrivano le condizioni dello stato di fatto e quelle dello stato di progetto, con dimostrazione del non aggravio del sistema idraulico esistente. La relazione idraulica, comprensiva di elaborati grafici, deve essere depositata in Comune prima dell'esecuzione dell'intervento.

La sostituzione colturale di seminativo / prato con vigneto / frutteto deve essere considerata variazione ai fini idraulici e quindi sottoposta agli obblighi di cui sopra.

Gli obblighi di cui sopra vanno rispettati anche nei casi di coltivazioni temporanee che prevedano la posa di teli per pacciamature o altri interventi che limitino il regolare assorbimento delle acque meteoriche.

Per le zone di tipo E6.1, E6.2 e E6.2.1:

- sono anche ammesse serre a carattere stabile per colture orticole , floricole o vivai per viti, il cui rapporto di copertura massimo , compresi i volumi di servizio utili all'attività florovivaistica, esclusa la residenza, non potrà superare il 75% della superficie fondiaria coltivata a vivaio.

Per le zone di tipo E5 e E5.1 sono anche ammessi:

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi di adeguamento funzionale nelle costruzioni preesistenti alla data di adozione delle presenti NTA, con un incremento una tantum nella misura massima di mc. 200. Per l'ampliamento l'agevolazione dovrà essere riportata su atto da registrare e depositare presso l'A.C.
- Realizzazione di un alloggio per il custode all'interno delle strutture aziendali per un massimo di 120 mq. utili abitabili, solo per strutture aziendali con superficie coperta superiore ai 5.000 mq.

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI E NON INTENSIVI

La realizzazione di nuove strutture aziendali destinate ad allevamenti zootecnici industriali è consentita:

- per le Zone di tipo E6.2;
- per le Zone di tipo E6.2.1 (solo per specie bovina).

Per la normativa specifica si rimanda all'Articolo 14.10

RECINZIONI:

È ammessa la realizzazione di recinzioni con paletti e rete metallica per un'altezza massima di ml. 2,00 a partire dal piano di campagna non alterato da riporti. Tali recinzioni possono essere realizzate anche su muretti di altezza non superiore a ml. 0,50 con sovrastanti paletti e rete metallica, dell'altezza massima complessiva non superiore a ml. 2,00.

Esclusivamente sul fronte strada in prossimità degli ingressi veicolari e pedonali, sono ammesse le recinzioni cieche, in muratura o altro materiale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- altezza massima di ml. 2,00 a partire dal piano di campagna non alterato da riporti;
- possono estendersi per una lunghezza massima di 10 metri su ciascun lato dell'ingresso. Ai fini del rispetto di tale limite non vengono computate eventuali rientranze della recinzione in corrispondenza dell'ingresso.

ALBERATURE

Nelle Zone Agricole "E" sono consentiti gli interventi di impianto e di taglio di colture arboree a carattere anche industriale, con contestuale denuncia delle colture arboree preesistenti eventualmente eliminate.

Per l'espianto di siepi di lunghezza superiore a 20 m., di cedui di superficie superiore a mq. 100 e di alberi di alto fusto, l'autorizzazione potrà essere rilasciata esclusivamente previo impegno al reimpianto con alberi o arbusti in numero pari agli estirpati.

Nel caso di nuovo impianto o re-impianto di siepi e alberature, dovranno essere utilizzate specie autoctone nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento di polizia rurale comunale (art. 100 All. 4) e in coerenza con il contesto ambientale e paesaggistico.

Va rispettato l'obbligo di conservare gli elementi caratteristici del paesaggio quali alberature, siepi e capezzagne.

FOSSI E CANALI DI SCOLO

Nelle zone Agricole E, ai proprietari e ai conduttori dei fondi è fatto obbligo di:

- rispettare quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- conservare gli elementi caratteristici del paesaggio;

Per le zone agricole valgono le norme di cui al successivo art. 14 punto 1 "Zone di rispetto stradale"

Ai sensi dell'art. 36 comma 3bis della L.R. 19/2009, è ammessa la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della L.R. 18.07.2014 n. 13, in deroga al requisito di connessione funzionale di cui al comma 1 dell'art. 36 della L.R. 19/2009, che

comportino anche l'aumento delle unità immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona.

TRASPORTO DI CUBATURA PER LE ZONE AGRICOLE

Si applica quanto previsto dall'art. 33 della L.R. 19/2009.

L'intervento residenziale agricolo dell'imprenditore agricolo professionale si attua tramite P.U.A. (Piano di utilizzazione aziendale) e dovrà specificare:

- l'ubicazione e la quantificazione di tutte le superfici agricole produttive dell'azienda, sia di proprietà che possedute con altro titolo, nel territorio comunale ed extracomunale;
- la localizzazione e quantificazione degli edifici abitativi, accessori e delle attrezzature produttive;
- documentazione comprovante l'appartenenza al settore agricolo, secondo le vigenti disposizioni legislative (certificazione da parte dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura);
- denuncia dei redditi dell'anno precedente;
- stato famiglia e/o societario;
- numero di addetti, fissi o part-time, familiari o extra familiari;
- coltivazioni ed attività agricole in atto e in programma;
- programmi di sviluppo;
- attrezzatura agricola dell'azienda;

ACCESSORI PER IL RICOVERO DI ATTREZZI PER LA COLTIVAZIONE DI ORTI E PICCOLI APPEZZAMENTI

In deroga agli indici e parametri di zona è consentito realizzare edifici accessori per il ricovero degli attrezzi necessari per la coltivazione di orti o piccoli appezzamenti aventi struttura fissa, anche da parte di soggetti non coltivatori, nel rispetto dei seguenti parametri:

Superficie coperta massima	30,00 mq.
Altezza massima:	3,00 ml
Distanza dai confini:	5,00 ml E' consentita la costruzione a confine, previa stipula di convenzione tra confinanti redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate, qualora ci siano.
Distanze dal confine stradale	Come da indicazioni cartografiche del PRG e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

I materiali da impiegarsi per tali costruzioni dovranno essere di tipo tradizionale, (muratura, legno, con il divieto di coperture piane e di installazione di box in lamiera).

ART. 11.1 – ZONA E.5

La zona agricola E.5 corrisponde alla parte del territorio comunale destinata alle colture tradizionali o specializzate, in un contesto caratterizzato in alcune parti dalla mancanza di forti valori ambientali, rimossi nelle operazioni di sistemazione fondiaria e di dotazione irrigua in cui è esclusivo l'interesse produttivo agricolo, in altre dalla vicinanza di zone di interesse ambientale (zona delle Rupe a sud di S.Giorgio) o destinate ad attività sportive e verde di quartiere.

USI CONSENTITI

Nelle zone agricole E5 è consentito l'esercizio dell'attività agricola nelle sue forme tradizionali e in quelle più avanzate dal punto di vista della produttività e della risposta alle richieste del mercato.

Non sono consentite riconversioni che comportino allevamenti superiori ai 50 uba.

INDICI E PARAMETRI EDILIZI

Lotto minimo per i nuovi insediamenti	20.000 mq.
Indice fondiario per la residenza	0,03 mc/mq
Rapporto di copertura massimo	0,35 mq/mq comprese le serre
Superficie abitabile per alloggio del custode Solo all'interno delle strutture aziendali di notevoli dimensioni (maggiori di 5000 mq di superficie coperta)	120,00 mq.
Altezza massima:	8,00 ml per le serre 8,00 ml per le infrastrutture agricole e per alloggio del custode 7,5 ml per le residenze
Distanza dai confini:	5,00 ml E' consentita la costruzione a confine, previa stipula di convenzione tra confinanti redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate, qualora ci siano.
Distanze dal confine stradale	Come da indicazioni cartografiche del PRG e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

Per gli interventi di riordino fondiario aventi superficie maggiori di Ha 10,00 e comunque quelli appartenenti a più proprietari è obbligatoria la redazione di un P.A.C.

Su dette aree e su quelle di aziende agricole con superficie contigua superiore ai 10,00 ettari e prescritta la posa a dimora con distanza non superiore a m. 12,00 di alberature ad alto fusto ai lati di tutta la viabilità.

Per le alberature dovranno essere utilizzate specie autoctone nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento di polizia rurale comunale (art. 100 All. 4) e in coerenza con il contesto ambientale e paesaggistico.

ART. 11.2 – ZONA E.5.1

La zona agricola E.5.1 corrisponde ad una parte del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di attività di ricovero di animali, accanto ad attività di ristorazione ed accoglienza collegate all'attività didattico/ricreativa nonché ad attività agricole.

USI CONSENTITI

Nella zona agricola E.5.1 è consentito l'esercizio dell'attività agricola nelle sue forme tradizionali e in quelle più avanzate dal punto di vista della produttività e della risposta alle richieste del mercato.

In questa zona:

- Sono consentiti interventi derivanti dall'impiego di nuove tecnologie o tecniche di allevamento migliorative dell'esistente.
- Sono consentite riconversioni a fini didattici, naturalistici, ricreativi.
- Sono consentite attività di ristorazione ed accoglienza collegate all'attività didattico/ricreativa.
- Non sono consentite riconversioni che comportino allevamenti superiori ai 50 uba.

INDICI E PARAMETRI EDILIZI

Rapporto di copertura massimo	0,40 mq/mq
Superficie abitabile per alloggio del custode	120,00 mq
Altezza massima	8,00 ml per le serre 8,00 ml per le infrastrutture agricole e per alloggio del custode 7,5 ml per le residenze
Distanza dai confini	5,00 ml E' consentita la costruzione a confine, previa stipula di convenzione tra confinanti redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate, qualora ci siano.
Distanze dal confine stradale	Come da indicazioni cartografiche del PRG e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

ART. 11.3 – ZONA AGRICOLA E.6.1

La zona agricola E.6.1 corrisponde alle aree poste all'interno di una fascia contornante tutti i centri abitati del Comune e costituente una zona agricola di mediazione tra i nuclei urbani e le aree a destinazione agricolo - zootecnica.

USI CONSENTITI

Nelle zone agricole E.6.1 è consentito l'esercizio dell'attività agricola nelle sue forme tradizionali.

In questa zona:

- Non sono consentite riconversioni che comportino allevamenti superiori ai 50 uba.
- È ammessa la realizzazione di edifici destinati alle strutture produttive aziendali (depositi, annessi rustici), alla conservazione dei relativi prodotti (depositi, celle frigorifere ecc.) ed alla loro diretta commercializzazione (chioschi, frasche ecc.) degli imprenditori agricoli a titolo principale;

INDICI E PARAMETRI EDILIZI

Lotto minimo per i nuovi insediamenti	2.500 mq
Indice fondiario per la residenza	0,05 mc/mq
Rapporto di copertura massimo	0,40 mq/mq
Altezza massima:	8,00 ml per le serre 8,00 ml per le infrastrutture agricole e per alloggio del custode 7,5 ml per le residenze
Distanza dai confini:	5,0 ml. E' consentita la costruzione a confine, previa stipula di convenzione tra confinanti redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate, qualora ci siano.
Distanze dal confine stradale	Come da indicazioni cartografiche del PRG e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

ART. 11.4 – ZONA AGRICOLA E.6.2

La zona agricola E 6.2 corrisponde ad una parte del territorio comunale, caratterizzata da un contesto che vede la presenza accanto a colture tradizionali o specializzate di numerose attività zootecniche su scala familiare ed industriale.

USI CONSENTITI

Nelle zone agricole E.6.2 è consentito, l'esercizio dell'attività agricola nelle sue forme tradizionali e dell'attività zootecnica peculiare.

E' consentita:

- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di qualsiasi specie anche superiori ai 50 UBA. Nella definizione di allevamento zootecnico rientrano i ricoveri, comunque organizzati, per piccoli, medi e grandi animali.

INDICI E PARAMETRI EDILIZI GENERALI

Lotto minimo per i nuovi insediamenti	5.000 mq.
Indice fondiario per la residenza	0,05 mc/mq
Rapporto di copertura massimo	0,40 mq/mq
Altezza massima:	8,00 ml per le serre 8,00 ml per le infrastrutture agricole e per alloggio del custode 7,5 ml per le residenze
Distanza dai confini:	5,00 ml E' consentita la costruzione a confine, previa stipula di convenzione tra confinanti redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate, qualora ci siano.
Distanze dal confine stradale	Come da indicazioni cartografiche del PRG e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

ART. 11.5 – ZONA AGRICOLA E.6.2.1

La zona agricola E 6.2.1 corrisponde ad una parte del territorio comunale, caratterizzata da un contesto che vede la presenza, accanto a colture tradizionali o specializzate, di numerose attività zootecniche su scala familiare ed industriale.

USI CONSENTITI

Nelle zone agricole E 6.2.1 è consentito l'esercizio dell'attività agricola nelle sue forme tradizionali, e dell'attività zootecnica per la sola specie Bovina.

E' consentita:

- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici solo per la specie bovina anche superiori 50 UBA. Nella definizione di allevamento zootecnico rientrano i ricoveri, comunque organizzati, per piccoli, medi e grandi animali.

INDICI E PARAMETRI EDILIZI GENERALI

Lotto minimo per i nuovi insediamenti	5.000 mq.
Indice fondiario per la residenza	0,05 mc/mq
Rapporto di copertura massimo	0,40 mq/mq
Altezza massima:	8,00 ml per le serre 8,00 ml per le infrastrutture agricole e per alloggio del custode 7,5 ml per le residenze
Distanza dai confini:	5,00 ml E' consentita la costruzione a confine, previa stipula di convenzione tra confinanti redatta nelle forme di legge, nel rispetto della distanza tra pareti finestrate, qualora ci siano.
Distanze dal confine stradale	Come da indicazioni cartografiche del PRG e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

ART. 12 – ZONE PER ATTREZZATURE COMMERCIALI “H”

Le zone commerciali sono classificate nelle seguenti categorie:

ZONA H.2.2 : corrispondente alla zona commerciale di interesse comunale di nuovo impianto.

ZONA H.3 : corrispondente agli insediamenti commerciali singoli esistenti .

ZONA H.3.1 : corrispondente agli insediamenti commerciali singoli esistenti ad alta saturazione.

PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ZONE H

Recinzioni:

- E' consentita la recinzione per un'altezza massima di mt. 2,00 a partire dal piano di campagna non alterato da riporti.
- In ogni caso la recinzione dovrà ricadere al di fuori dal confine stradale.
- Sono ammesse solo le recinzioni realizzate con paletti metallici, in legno o in cemento e rete metallica
- Sono escluse le recinzioni realizzate con qualsiasi muratura, ad eccezione di uno zoccolo di altezza massima 50 cm con sovrastante rete per un massimo di mt. 2 di altezza complessiva. Sono ammesse colonne in muratura o cls sugli ingressi.

I lotti dovranno essere circondati da barriere alberate di profondità non inferiore a ml 5,00 con superficie non inferiore al 15% del lotto, piantumate con essenze locali in ragione di almeno un esemplare ogni 30 mq .

Allineamento precostituito:

- si intende il caso in cui l'edificio da realizzare e/o ampliare sia intercluso tra due altri edifici prossimi allo stesso e fronteggianti la strada a distanza inferiore a quella regolamentare. Nel caso in cui i due edifici contigui presentino differenti distanze dalla strada, l'allineamento consentito al nuovo fabbricato od all'ampliamento del fabbricato esistente, qualora esso venga a collegare gli edifici contigui esistenti, sarà quello con l'edificio posto a distanza maggiore dalla strada.
- In ogni caso dovrà rispettarsi quanto stabilito dalla vigente normativa sismica circa l'altezza degli edifici in funzione della larghezza degli spazi pubblici.

ART. 12.1 - ZONA OMOGENEA “H.2.2”

S’identifica con le parti del territorio comunale destinate a servizi ed impianti connessi con le attività commerciali all’ingrosso, per il commercio con l’estero ed il dettaglio, nonché per i servizi, da assoggettare a P.A.C..

USI CONSENTITI

- Depositi commerciali
- Attività commerciali
- Attività di servizio
- Attività ricettive e di ristorazione
- Alloggio per il custode e/o proprietario
- Mostre-esposizioni
- Attrezzature ed impianti per la ricerca
- Istituti di credito e finanziari
- Svago e tempo libero

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Rapporto di copertura massimo	0,5 mq/mq
Altezza massima:	9,50 ml
Distanza dai confini:	10,00 ml
Distanza dai corsi d’acqua	20,00 ml
Distanze dal ciglio stradale	nel rispetto del Codice della Strada e dell’Art. 2 delle presenti NTA
Alloggio custode e/o proprietario	1 per attività inserito nell’edificio principale di Superficie Utile massimo 150 mq
Parcheggi	200% della superficie di vendita per esercizi commerciali con superficie di vendita minore di 400 mq 200% della superficie di vendita per esercizi commerciali e centri commerciali con superficie coperta tra i 400 e i 5000 mq Depositi e commercio all’ingrosso minimo 40% della superficie utile. Edifici ricettivi e per servizi: 1 posto auto ogni 2 camere. Ristorazione e svago: 1 posto auto ogni 3 utenti. La dotazione di parcheggi dovrà comunque rispettare almeno quanto previsto dal Decreto DPR n. 21/05/2003 n. 0138/pres.

Gli accessi carrai dovranno essere arretrati in conformità al regolamento di attuazione del codice della strada.

Il P.A.C. potrà prevedere, all’interno di una progettazione unitaria, l’attuazione per stralci funzionali.

ART. 12.2 - ZONA OMOGENEA “ H.3 “

E' un'area caratterizzata dalla presenza di insediamenti commerciali singoli esistenti prima dell'adozione del presente Piano, sparsi sul territorio comunale.

Per questa zona omogenea l'attuazione avviene per intervento diretto.

USI CONSENTITI

- Depositi commerciali
- Attività commerciali
- Attività ricettive e di servizio
- Residenza per il custode e/o il proprietario nella misura massima di una per ogni attività produttiva limitatamente agli insediamenti commerciali caratterizzati da una superficie coperta superiore a mq 200 .
- La dimensione dell'alloggio non potrà comunque superare mq 120 di superficie utile abitabile e dovrà inserirsi nel fabbricato principale.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Rapporto di copertura massimo	0,5 mq/mq
Altezza massima:	10,00 ml
Distanza dai confini:	5,00 ml
Distanze dal ciglio stradale	nel rispetto del Codice della Strada e dell'Art. 2 delle presenti NTA
Aree a verde	Minimo 15 % Piantumazioni autoctone a medio/alto fusto posizionati sul confine a formare una schermatura
Parcheggi	200% della superficie di vendita per esercizi commerciali con superficie di vendita minore di 400 mq 200% della superficie di vendita per esercizi commerciali e centri commerciali con superficie coperta tra i 400 e i 5000 mq Depositi e commercio all'ingrosso minimo 40% della superficie utile. Edifici ricettivi e per servizi: 1 posto auto ogni 2 camere. Ristorazione e svago: 1 posto auto ogni 3 utenti. La dotazione di parcheggi dovrà comunque rispettare almeno quanto previsto dal Decreto DPRg. 21/05/2003 n. 0138/pres. I parcheggi possono essere reperiti anche all'interno delle aree a verde in tal caso dovranno essere piantumati e realizzati con superficie drenante.

ART. 12.3 - ZONA OMOGENEA “ H.3.1 “

Sono area caratterizzate dalla presenza di insediamenti commerciali singoli esistenti, sparsi sul territorio comunale e con una elevata densità di saturazione.

Per queste zone omogenea l'attuazione avviene in caso di intervento diretto con la normativa delle zone H3. E' possibile applicare un P.A.C. per studiare e proporre una ridistribuzione funzionale degli spazi.

Nel caso di P.A.C. Si applicano le seguenti normative:

USI CONSENTITI

- Depositi commerciali
- Attività commerciali
- Attività ricettive e di servizio
- Residenza per il custode e/o il proprietario nella misura massima di una per ogni attività produttiva limitatamente agli insediamenti commerciali caratterizzati da una superficie coperta superiore a mq 200. La dimensione dell'alloggio non potrà comunque superare mq 120 di superficie utile abitabile e dovrà inserirsi nel fabbricato principale.

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Rapporto di copertura massimo	0,5 mq/mq o esistente (nel rispetto delle dotazione di verde e parcheggi)
Altezza massima:	10,00 ml
Distanza dai confini:	5,00 ml
Distanze dal ciglio stradale	nel rispetto del Codice della Strada nel rispetto del Codice della Strada e dell'Art. 2 delle presenti NTA
Aree a verde	Minimo 15 % dell'area a PAC Piantumazioni autoctone a medio/alto fusto posizionati sul confine a formare una schermatura
Parcheggi	Per gli esercizi commerciali al minuto vale la normativa regionale di riferimento. Per gli edifici per deposito e commercio all'ingrosso, in misura non inferiore al 10% della superficie utile Edifici ricettivi e per servizi: 1 posto auto ogni 2 camere. Ristorazione e svago: 1 posto auto ogni 3 utenti. La dotazione di parcheggi dovrà comunque rispettare almeno quanto previsto dal Decreto DPR n. 21/05/2003 n. 0138/pres. I parcheggi possono essere reperiti anche all'interno delle aree a verde in tal caso dovranno essere piantumati e realizzati con superficie drenante.

ART. 13 – ZONE PUBBLICHE E/O DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

Queste zone sono destinate dal presente P.R.G.C. in modo esclusivo a sede di servizi pubblici e/o di uso pubblico necessari alla vita associativa della Comunità.

Essi possono essere realizzati su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, Enti Pubblici, in tal caso le aree possono essere espropriate, e da privati previa presentazione per questi ultimi di P.A.C. e comprendono:

Tabella riassuntiva dei servizi e delle attrezzature collettive (art. 6 D.P.G.R. 20/04/95, n. 0126/Pres.)

TIPO SERVIZIO	coeff. Standard (mq/ab)
Attrezzature per viabilità e trasporti	3
Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura	1,5
Attrezzature per l'istruzione	2
Attrezzature per l'assistenza e la sanità	1,5
Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto	6

VIABILITA' E TRASPORTI:

- Parcheggi di relazione:
- sono aree pubbliche o private, ma di uso pubblico che rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria; in queste aree non sono compresi gli spazi minimi ad uso privato destinati al parcheggio o ad autorimesse interni al lotto o all'edificio.
- Parcheggi d'interscambio :
- sono aree pubbliche aventi la funzione di facilitare interscambi tra i vari mezzi e modo di trasporto.
- Strade pubbliche e/o di uso pubblico che si classificano come segue:
 - Viabilità autostradale
 - Viabilità di interesse Statale
 - Viabilità di interesse Regionale
 - Viabilità di interesse Provinciale
 - Viabilità di interesse Comunale

CULTO, VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA:

- Edifici per il culto;
- Edifici per i diritti democratici e la vita associativa, l'amministrazione locale, ecc.
- Centro civico e sociale.

- Biblioteca pubblica o aperta al pubblico.
- Attrezzature civiche e sociali

Distanza dai confini di proprietà	5,00 ml
Distanza tra pareti finestrate	10,00 ml
Distanza dalle strade	all'interno dei centri abitati ml 6,50 all'esterno dei centri abitati ml 10
Distanza dai corsi d'acqua	20,00 ml
Parcheggi	in superficie non inferiore all' 80% della superficie utile degli edifici

Edifici per attrezzature civiche e sociali, atte a soddisfare le esigenze allocative di associazioni o servizi di interesse generale, nonché alloggi di soccorso.

Tali zone sono pubbliche ed i parametri urbanistici saranno definiti con i relativi progetti nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

ISTRUZIONE:

- Asilo nido;
- Scuola materna;
- Scuola elementare;
- Scuola media inferiore.

Distanza dai confini di proprietà	5,00 ml
Distanza tra pareti finestrate	10,00 ml
Distanza dalle strade	all'interno dei centri abitati ml 6,50 all'esterno dei centri abitati ml 10
Distanza dai corsi d'acqua	20,00 ml
Parcheggi	in superficie non inferiore all' 80% della superficie utile degli edifici. In caso di attrezzature esistenti o ricadenti in aree edificate ed urbanizzate le percentuali di superficie a parcheggio possono essere ridotte alla metà.

ASSISTENZA E SANITA':

- Servizio sanitario residenziale;
- Cimitero;
- Attrezzature per l'assistenza agli anziani;

- Attrezzature per l'assistenza disabili.

Distanza dai confini di proprietà	5,00 ml
Distanza tra pareti finestrate	10,00 ml
Distanza dalle strade	all'interno dei centri abitati ml 6,50 all'esterno dei centri abitati ml 10,00
Distanza dai corsi d'acqua	20,00 ml
Parcheggi	in superficie non inferiore all' 80% della superficie utile degli edifici. In caso di attrezzature esistenti o ricadenti in aree edificate ed urbanizzate le percentuali di superficie a parcheggio possono essere ridotte alla metà.

VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO E AL CHIUSO:

- Nucleo elementare di verde;
- Verde di quartiere;
- Sport e relative attrezzature di servizio necessarie allo svolgimento delle attività sportive quali servizi igienici, sala riunioni, deposito attrezzi, attrezzature per il ristoro, nonché per gli spettacoli all'aperto e al chiuso.
- Parco urbano.
- Parco naturalistico.

Distanza dai confini di proprietà	5,00 ml
Distanza tra pareti finestrate	10,00 ml
Distanza dalle strade	all'interno dei centri abitati ml 6,50 all'esterno dei centri abitati ml 10,00
Distanza dai corsi d'acqua	20,00 ml
Parcheggi	in superficie non inferiore all' 80% della superficie utile degli edifici. In caso di attrezzature esistenti o ricadenti in aree edificate ed urbanizzate le percentuali di superficie a parcheggio possono essere ridotte alla metà.

Per la zona AS (Sport e spettacoli) individuata nel contesto della EP (Area per ecopiazzola) è consentita, nel rispetto dei parametri, la realizzazione di sole strutture temporanee.

AREA PER STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RESIDUI LEGNOSI

La zona Servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico – area stoccaggio e lavorazione residui legnosi, corrisponde all'area di nuovo insediamento per l'attività di raccolta, deposito, lavorazione e stoccaggio del prodotto di trasformazione, dei residui legnosi e quindi strettamente connessa con le aree di interesse agricolo circostanti.

Nella Zona A/rs sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- Opere di urbanizzazione primaria;
- Attività di raccolta, lavorazione e stoccaggio dei prodotti di lavorazione di cui al punto precedente;
- Attività tecniche ed amministrative connesse con l'attività di zona;
- Servizi per il personale;
- Impianti ed attrezzature legate all'attività di raccolta, lavorazione e di deposito dei r.l.;
- 1 alloggio per il custode per 150 mq di superficie utile.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle vigenti leggi in materia di tutela dell'inquinamento idrico, atmosferico ed acustico nonché della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Indici e parametri

Rapporto di copertura massimo	0,50 mq/mq o esistente (nel rispetto delle dotazione di verde e parcheggi)
Altezza massima:	7,50 ml Se necessario sono ammesse altezze maggiori per gli impianti
Distanza dai confini:	6,00 ml
Distanze dal ciglio stradale	nel rispetto del Codice della Strada e dell'Art. 2 delle presenti NTA
Distanza dai corsi d'acqua	10,00 ml 5,00 ml per le recinzioni previo parere ente competente
Parcheggi	1 ogni addetto con min. 2 stalli

Gli ambiti dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi ed alberature di medio fusto con essenze locali.

Potrà essere richiesta, per esigenze derivanti dalle caratteristiche del ciclo lavorativo, l'inserimento di sistemi di depurazione.

All'altezza massima fissata precedentemente per gli edifici fanno eccezione: Edifici considerabili impianti (silos ecc.) per i quali il limite è di mt. 30 di altezza.

Recinzioni:

Gli ambiti dovranno essere obbligatoriamente recintati prima dell'inizio dell'attività, con manufatti costituiti da muratura con zoccolatura di altezza massima di cm. 50 e soprastante rete metallica oppure da sola rete metallica sostenuta da elementi in legno, ferro o cemento, fino a una altezza massima di ml. 2,00, preferibilmente con piantumazione di siepi.

Gli accessi carrai dovranno essere arretrati di mt. 10 rispetto al confine stradale allo scopo di consentire la sosta occasionale di automezzi fuori dal sedime stradale.

AREA PER ECOPIAZZOLA

Usi consentiti:

- piattaforma ecologica ovvero attività inerenti la raccolta e stoccaggio provvisorio di tutte le frazioni di RU e assimilati senza nessuna forma di trattamento.

Indici e parametri:

Rapporto di copertura massimo	0,5 mq/mq o esistente (nel rispetto delle dotazione di verde e parcheggi)
Altezza massima:	5,00 ml per edifici di servizio 10,00 ml per strutture e depositi
Distanza dai confini:	10,00 ml
Distanze dal ciglio stradale	20,00 ml
Distanza dai corsi d'acqua	10,00 ml
Parcheggi	1 ogni addetto con min. 2 stalli

ART. 14 – AREE SOGGETTE A VINCOLO SPECIALE

Le aree soggette a vincolo speciale sono:

- Fascia di rispetto della viabilità
- Fascia di rispetto cimiteriale
- Fascia di rispetto degli elettrodotti
- Fascia di rispetto del metanodotto
- Fascia di rispetto dei pozzi dell'acquedotto.
- Fascia di rispetto del depuratore.
- Servitù di scolo delle opere idrauliche e servitù di acquedotto
- Zone di rispetto ai corsi d'acqua pubblici e alle sorgenti.
- Zone di rispetto all'argine.
- Verde privato
- Allevamenti zootecnici a carattere industriale e non industriale.
- Impianti di produzione di energia da fonti alternative
- Impianti di distribuzione carburante
- Zona destinata a vasca di laminazione

ART. 14.1 - FASCIA DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ

Queste aree sono state suddivise secondo una classificazione per gerarchia funzionale nel rispetto del Piano Regionale delle Infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica Approvato con DPREg 300 del 16/12/2011.

Per l'edificazione si dovranno rispettare le distanze minime previste dalle presenti norme di attuazione per ogni zona omogenea individuata.

Nella zona E, fatte salve le specifiche N.T.A di Zona e relative deroghe, le costruzioni dovranno osservare i seguenti distacchi dal ciglio delle strade:

- | | |
|--|----------|
| • Viabilità di grande comunicazione | ml 40,00 |
| • Viabilità di interesse regionale e provinciale | ml 30,00 |
| • Viabilità locale | ml 20,00 |
| • Viabilità vicinale | ml 10,00 |

All'interno delle fasce di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione delle opere consentite e derogate dalle particolari norme regionali e statali vigenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: impianti di distribuzione carburanti e servizi correlati, cabine elettriche, sostegni di linee elettriche, linee elettriche, manufatti per la distribuzione di energia elettrica, impianti di telefonia e di quelle riconosciute dal Comune a valenza di pubblica utilità, in questo caso previo parere del Consiglio Comunale.

In tutte le zone urbanistiche del PRGC, all'interno delle fasce di rispetto stradale, per gli edifici esistenti, fatte salve le specifiche N.T.A. di Zona, sono ammesse solo le opere in edilizia libera e quelle soggette a S.C.I.A come previste dalla norma vigente nonché le altre opere consentite e derogate dalle norme vigenti.

Inoltre, nel rispetto delle norme di zona urbanistica in cui ricadono e previo parere dell'Ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti situati all'interno delle fasce di rispetto della viabilità esclusivamente per necessità di adeguamento igienico sanitario e funzionale per alloggio preesistente purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto l'asse viario.

Le fasce di rispetto possono essere destinate per accogliere i relativi servizi funzionali quali illuminazione, semafori, spazi per la sosta dei veicoli e per il verde.

ART. 14.2 - FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

Nella fascia di rispetto cimiteriale, oltre alla possibilità della prosecuzione dell'attività agricola, sono consentiti:

- ampliamenti della struttura cimiteriale, previa variante urbanistica che garantisca le distanze di rispetto degli edifici esistenti o previsti dal Piano;
- la realizzazione di aree verdi e parcheggi a servizio del cimitero;

- piccole attrezzature destinate esclusivamente ai servizi attinenti le attività cimiteriali e per la vendita di fiori e/o oggetti funerari della dimensione massima di mq. 30 di superficie utile, di altezza massima 3,50 ml e non superiore ad una unità per cimitero.

Per questa zona si fa riferimento alle limitazioni stabilite dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, della Legge 17.10.1957, n. 938 e del D.P.R. 285 del 10.09.1990.

ART. 14.3 - FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI

Nelle zone interessate dal passaggio di linee elettriche ad alta tensione, ogni costruzione deve essere distanziata dai conduttori nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. n° 1062 del 21/06/1968 e D.P.C.M 23/04/1992, si richiama inoltre la Legge 36/2001 e il D.P.C.M. 08.07.2003.

ART. 14.4 - FASCIA DI RISPETTO DEL METANODOTTO

All'interno della fascia di rispetto del metanodotto non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

È ammesso, previo parere agli enti competenti, l'adeguamento igienico funzionale e gli adeguamenti derivanti dalla normativa sovraordinata.

Saranno ammesse distanze inferiori purchè autorizzate dagli Enti competenti o da essi delegati.

ART. 14.5 - FASCIA DI RISPETTO DEI POZZI DELL'ACQUEDOTTO

Entro i limiti di queste aree non sono ammesse le seguenti attività o destinazioni:

- dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di reflui derivanti da insediamenti civili e produttivi e acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spargimenti di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e fossi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;

- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame;
- per gli insediamenti produttivi esistenti non sono ammessi ampliamenti ed i fabbricati devono essere utilizzati per attività che non producano scarichi liquidi e solidi inquinanti di qualsiasi tipo.

Si rimanda alle disposizioni riportate nelle Norme Tecniche del Piano Regionale di Tutela delle Acque del Friuli Venezia Giulia (approvato con D.P.Reg. n. 74/2018) e a quanto stabilito dal Testo Unico dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006 smi.

ART. 14.6 - FASCIA DI RISPETTO DEL DEPURATORE

Entro i limiti di questa fascia di rispetto non è ammessa alcuna costruzione od attività se non la conduzione agricola dei terreni.

È ammesso, previo parere agli enti competenti, l'adeguamento igienico funzionale e gli adeguamenti derivanti dalla normativa sovraordinata.

I parametri delle zone di rispetto dei depuratori prescritte dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, con successive modificazioni, sono individuate dalla cartografia di Piano regolatore a titolo indicativo.

In caso di difformità fra quanto indicato dalla cartografia di Piano regolatore e le disposizioni del citato T.U., prevale la prescrizione che prevede una distanza maggiore.

Si rimanda alle disposizioni riportate nelle Norme Tecniche del Piano Regionale di Tutela delle Acque del Friuli Venezia Giulia (approvato con D.P.Reg. n. 74/2018) e a quanto stabilito dal Testo Unico dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006 smi.

ART. 14.7 - ZONE DI RISPETTO AI CORSI D'ACQUA PUBBLICI E ALLE SORGENTI

All'interno di queste fasce di rispetto si applicano, oltre alle specifiche N.T.A. di zona urbanistica, le disposizioni di cui all'allegato n° 1 " Normativa geologica tecnica " ed alla cartografia allegata.

Si rimanda alle disposizioni riportate nelle Norme Tecniche del Piano Regionale di Tutela delle Acque del Friuli Venezia Giulia (approvato con D.P.Reg. n. 74/2018) e a quanto stabilito dal Testo Unico dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006 smi.

ART. 14.8 - ZONE DI RISPETTO ALL'ARGINE

All'interno di queste fasce di rispetto si applicano, oltre alle specifiche N.T.A. di Zona urbanistica, le disposizioni di cui all'allegato n° 1 " Normativa geologica tecnica " ed alla cartografia allegata nonché quanto disposto dal R.D. 523/1904.

ART. 14.9 - VERDE PRIVATO

Corrispondono alle aree inedificate sistemate a verde per giardini, parchi ed orti che concorrono a qualificare l'ambiente naturale della Comunità.

Su di esse è fatto divieto di costruire manufatti di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli necessari agli impianti di irrigazione. E' consentita la realizzazione delle sole opere di recinzione del fondo con le caratteristiche delle recinzioni delle zone E.

Si potrà procedere alla piantumazione di alberi ed essenze arboree tipiche dei luoghi e sono permesse piccole attrezzature sportive o ricreative allo scoperto, con indice di copertura pari al 15 %.

L'utilizzo dell'indice di edificabilità di 0,03 mc/mq potrà avvenire solo per l'utilizzazione dello stesso in Zona Agricola.

Rientrano tra queste anche le aree rappresentate dalle cave esaurite nelle quali l'attività estrattiva è cessata, in questi è previsto il solo ripristino ambientale.

Per le zone destinate a Verde Privato individuate con asterisco è ammessa anche la realizzazione di parcheggi, tali parcheggi dovranno:

- avere pavimentazione drenante per almeno il 50% della superficie a parcheggio;
- avere una quinta arborea o arbustiva perimetrale verso altra proprietà a destinazione residenziale;
- avere gli stalli intervallati da alberature ogni 4 posti auto.

ART. 14.10 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI A CARATTERE INDUSTRIALE E NON INDUSTRIALE

L'allevamento a carattere familiare è quello caratterizzato da una presenza di capi di bestiame che non superi il valore massimo di 2 UBA.

Saranno considerati allevamenti zootecnici a carattere industriale tutti gli allevamenti di bestiame strutturati per ospitare un numero di capi superiore ai 50 Unità Bovino Adulto od equivalenti secondo quanto stabilito dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Gli edifici per allevamenti zootecnici generano una fascia di rispetto di 300 metri dalle zone omogenee di tipo residenziali del PRGC e una fascia di rispetto di 100 metri da edifici abitativi di altra proprietà.

Per la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici a carattere industriale o per interventi in ampliamento di quelli esistenti, si prescrive la necessità di predisporre uno specifico Piano Attuativo Comunale all'interno del quale, tra gli altri elaborati di PAC, si dovrà predisporre

una valutazione relativa al livello di significatività degli impatti attraverso una opportuna modellazione degli impatti emissivi ed odorigeni.

Quindi:

- Nelle fasce di rispetto di 300 metri non è ammesso l'ampliamento di zone omogenee di tipo residenziale.
- Nelle fasce di rispetto di 100 metri non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici abitativi di altra proprietà.

Ai sensi dell'art. 5 ter, punto 26, della L.R. 3 luglio 2000 n. 13 non sono ammesse variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano nuove zone residenziali poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto)

Per gli allevamenti superiori a 50 UBA, anche in deroga alle fasce di rispetto di 300 metri e 100 metri, è possibile quanto segue:

- In deroga ai limiti di zona è ammesso un ampliamento per motivi igienico sanitari, fino al 10% della superficie utile esistente riferita quest'ultima ai locali destinati al ricovero degli animali previo parere dell'Azienda Sanitaria competente;
- Tali ampliamenti dovranno dimostrare l'impiego di nuove tecnologie o tecniche di allevamento migliorative in base alle normative vigenti;
- Tali interventi non devono comportare l'ampliamento delle fasce di rispetto nei confronti delle zone di tipo residenziale e degli edifici abitativi di altra proprietà.

Per la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici superiori ai 50 UBA, o per la realizzazione di interventi di ampliamento o ristrutturazione di quelli esistenti è obbligatoria la presentazione obbligatoria di un P.A.C. che dovrà contenere obbligatoriamente:

- la delimitazione delle aree interessate dal piano,
- la determinazione della destinazione d'uso delle singole strutture;
- la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi con le relative eventuali indicazioni planivolumetriche;
- il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi.
- un elaborato tecnico-agronomico sulla gestione delle deiezioni animali sia nel centro zootecnico, sia nell'eventuale loro distribuzione agronomica. In questo caso si dovrà, in particolare, indicare i fondi (Foglio e particella) destinati a ricevere le deiezioni animali;
- L'elaborato dovrà definire inoltre le motivazioni della localizzazione prescelta in relazione alla consistenza e alle caratteristiche delle aree di pertinenza dell'intervento, le caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di 400 m..

- E' ammesso l'eventuale alloggio per il custode in ragione di mc 350 per allevamento, solo nel caso in cui si dimostri di allevare un numero tale di capi da giustificare l'impiego di idoneo personale per la custodia in prossimità dell'allevamento.
- Nell'ambito del lotto oggetto dell'intervento una quota non inferiore al 20% dell'area dovrà essere interessata da piantumazioni con alberi di alto e/o medio fusto caratteristici della zona al fine di migliorare l'inserimento di queste strutture nell'ambiente.
- Devono inoltre essere riportate le aree a parcheggio nel rispetto degli standard, nonché tutte le attrezzature atte ad eliminare eventuali fonti di inquinamento.
- In ogni caso il rilascio del certificato di agibilità e/o abitabilità della nuova struttura, è subordinato al completamento di tutte le opere di cui sopra.

Per la realizzazione degli allevamenti i parametri specifici sono i seguenti

EDIFICI PER ALLEVAMENTI DI EQUINI	Lotto minimo 5.000 mq Altezza massima 8,00 ml Rapporto di copertura massimo 25%
EDIFICI PER ALLEVAMENTI DI BOVINI	Lotto minimo 10.000 mq Altezza massima 8,00 ml Rapporto di copertura massimo 25% Indice di fabbricabilità fondiario massimo 1 mc/mq
EDIFICI PER ALLEVAMENTI DI SUINI	Lotto minimo 10.000 mq Altezza massima 8,00 ml Rapporto di copertura massimo 25% Indice di fabbricabilità fondiario massimo 0,7 mc/mq
EDIFICI PER ALLEVAMENTI DI CONIGLI, POLLI, TACCHINI E ASSIMILABILI	Lotto minimo 5.000 mq Altezza massima 8,00 ml Rapporto di copertura massimo 25% Indice di fabbricabilità fondiario massimo 1 mc/mq

Nella progettazione delle strutture si dovranno adottare criteri progettuali tali da garantire e rispettare le misure minime per la protezione della specie animale.(D.Lgs. 26.03.2001 n.146) Eventuali deroghe alla misure minime potranno essere concesse su conforme parere dell'Azienda Sanitaria.

ART. 14.11 - IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Si considerano impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quelli individuati dal D.Lgs. 28/2011 e s.m.i..

Non sono ammessi gli impianti che utilizzano l'energia prodotta dalla combustione dei rifiuti solidi urbani e dei loro sottoprodotti comunque denominati.

Gli interventi sono soggetti alla disciplina autorizzativa derivante dalla legislazione nazionale e regionale, nonché alle specifiche prescrizioni delle presenti Norme tecniche per le rispettive zone territoriali omogenee.

Distanza dalle strade	Quelle previste per l'edificazione dal Codice della strada
Distanza dai confini	Quelle previste per l'edificazione nelle rispettive zone omogenee

Negli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che vanno a modificare il preesistente sistema di deflusso delle acque, è obbligatorio mettere in atto adeguate misure di compensazione, mitigazione e messa in sicurezza idraulica nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento di polizia rurale comunale.

Tali misure devono essere illustrate in una relazione redatta da un tecnico abilitato in ambito idraulico ove si descrivano le condizioni dello stato di fatto e quelle dello stato di progetto, con dimostrazione del non aggravio del sistema idraulico esistente. La relazione idraulica, comprensiva di elaborati grafici, deve essere depositata in Comune prima dell'esecuzione dell'intervento.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili dovranno disporre di adeguate schermature arboree finalizzate a diminuirne l'impatto visivo.

Le schermature arboree dovranno:

- essere piantumate lungo l'intero perimetro;
- essere realizzate con specie autoctone nel rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento di polizia rurale comunale e in coerenza con il contesto ambientale e paesaggistico;
- essere realizzate mediante alberature, arbusti o siepi, con idoneo sesto d'impianto ed altezza non inferiore a ml. 2,00, al momento della messa a dimora, con l'obbligo di tempestiva sostituzione di eventuali piante morte (fallanze);

Le recinzioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni e tipologie previste nelle rispettive zone territoriali omogenee. Le recinzioni dovranno essere permeabili alla piccola fauna.

Nel caso di impianti con durata a termine, il progetto dovrà contenere appositi elaborati relativi alle modalità di ripristino dei luoghi alla dismissione dell'impianto; a garanzia di detto obbligo dovrà essere stipulato apposito atto unilaterale e presentate idonee garanzie fideiussorie a favore del Comune.

ART. 14.12 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

In queste zone è consentita l'installazione di impianti per la distribuzione del carburante per autoveicoli con i relativi depositi, pensiline e piccole costruzioni di servizio per la vendita di accessori per autoveicoli e ristoro degli automobilisti qualora detti impianti risultino in stretta connessione con le reti viarie, compresi gli impianti per il lavaggio degli automezzi.

Tali costruzioni sono consentite purchè queste strutture siano localizzate all'esterno delle sedi stradali e non abbiano accesso dalle strade vicinali e interpoderali.

Si richiamano le disposizioni vigenti in materia nel rispetto della L.R. 19/2012 e del D.Lgs. 152/2006 smi.

L'installazione di queste strutture dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti

PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI

Superficie minima: La superficie minima in proprietà o in diritto di superficie a sedime delle attrezzature suddette, per nuovi insediamenti, dovrà essere superiore a mq 1.000

Rapporto di copertura massimo: è previsto un Q massimo, escluse le pensiline, del 10 %

Distanza dalle strade e dai confini di proprietà:

ogni struttura ed apparecchiatura infissa in suolo deve trovarsi ad una distanza non inferiore a ml 6,00 dal confine stradale, mentre le infrastrutture stabilmente ancorate al suolo dovranno soddisfare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza della circolazione.

Per quanto non esplicitamente normato si farà riferimento ai contenuti del D.L. 30/04/1992 n° 285 così come modificato dal D.P.R. 26/04/1993 n° 147.

I P.A.C. potranno individuare, previo assenso dell'Ente proprietario della strada, distanze di protezione del nastro stradale anche diverse da quelle sopra riportate.

ART. 14.13 - ZONA DESTINATA A VASCA DI LAMINAZIONE

Tale zona indica la zona adibita alla realizzazione di una vasca di laminazione necessaria per regolare il deflusso delle acque della rete idrografica presente sul territorio comunale. Per gli aspetti di sicurezza idraulica connessi si rimanda al Piano Stralcio per l'Assetto per Idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

ART.15 - ZONA F4 - ZONE DI TUTELA AMBIENTALE

E' rappresentato dalle parti del territorio comunale di importanza ambientale comprese le zone delimitate dagli argini dei corsi d'acqua del Meduna e del fiume Tagliamento, con una appendice sull'affluente Cosa.

Tali ambiti sono caratterizzati dalla presenza -a volte- di coltivazioni ma con larga prevalenza di aree incolte, di vegetazione arborea ed arbustive spontanee, di rami principali o secondari dei fiumi, di golene soggette a periodici allagamenti.

Nelle zone F4 ogni intervento di modifica del territorio (uso, coltura, ecc.) deve essere preventivamente sottoposto a parere della commissione locale del paesaggio e se previsto dalla normativa sovraordinata il parere dovrà essere espresso dai competenti enti.

La Zona F4 si compone delle aree golenali, delle zone di greto, dell'area SIC e di altre ulteriori zone di tutela ambientale.

USI CONSENTITI

Le destinazioni d'uso del suolo ammesse sono, solo ed esclusivamente, quelle compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione ambientale di eventuale contributo al riassetto idrogeologico, e di contributo alla sicurezza delle aree direttamente ed indirettamente interessate, dei fiumi nei vari regimi idraulici che essi possono presentare.

Sono esclusi in particolare ogni intervento edilizi ed infrastrutturale, (ad eccezione delle infrastrutture irrigue a servizio dell'agricoltura) di abbattimento della vegetazione arborea, di modifica della destinazione d'uso del territorio.

E' consentito lo svolgimento di:

- contenimento delle specie infestanti;
- interventi di ceduzione controllata;
- interventi di restauro e ripristino ambientale.
- interventi di escavazione di inerti previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, ai sensi della vigente normativa, per motivi di sicurezza idraulica.

Nelle aree comprese in zona golenale del torrente Meduna e del fiume Tagliamento che nel caso di modifica dell'alveo attivo avessero assunto le caratteristiche della zona di greto, oltre alle attività di cui sopra è consentita l'escavazione di inerti previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, ai sensi della vigente normativa, per motivi di sicurezza idraulica, con il mantenimento delle isole di vegetazione esistenti.

In tutta la zona si applicano le norme di attuazione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica dell'Autorità di Bacino e le eventuali ulteriori norme previste nei PAI approvati.

Nelle Zone di Tutela F4 si devono rispettare le norme sovraordinate in materia, ove siano presenti ulteriori tutele, come ad esempio quelle derivanti dal Decreto Legislativo 42/2004

smi o dalla Direttiva 92/43/CEE così come disciplinata dal DPR 357/1997, dal DPR 120/2003 e dalla DGR FVG 1323/2014.

ART. 15.1 PRATI STABILI

Sono tutelati i prati stabili nel rispetto di quanto stabilito in riferimento alla L.R. n°9/2005 ed all'inventario regionale dei prati stabili naturali.

TITOLO IV° - NORME PARTICOLARI

ART. 16 – DECORO E CONTROLLO DELL'AMBIENTE URBANO

Su tutto il territorio comunale deve essere mantenuto il massimo rispetto e tutela degli alberi e degli arbusti esistenti.

Le aree di pertinenza degli edifici, per ogni zona omogenea, dovranno essere studiate in modo tale che il progetto oggetto di permesso di costruire o di D.I.A. dimostri il mantenimento o il miglioramento dell'ambiente urbano.

Il Comune ha la facoltà d'imporre, a cura e spese del proprietario interessato, l'esecuzione di opere su tali aree, anche dirette all'edificio, quali, a titolo esemplificativo, : intonaci, rivestimenti, tinteggiature, pavimentazioni esterne, coperture, porticati ed aggetti, ecc., al fine di un migliore decoro dell'ambiente urbano.

A tale scopo, per l'installazione di apparecchiature relative alla produzione di calore o energia elettrica da fonti alternative, si deve prevedere il loro inserimento, convenzionalmente e prioritariamente, aderenti ed integrate nelle strutture della copertura o delle facciate

Ogni progetto di nuovo insediamento dovrà contenere una previsione della sistemazione degli spazi esterni e delle piantumazioni.

La scelta della piante dovrà essere ricercata tra quelle caratteristiche della zona.

La sistemazione a verde degli spazi rappresenta parte integrante e condizionante per il rilascio di ogni tipo di Concessione edilizia.

Il taglio e l'estirpo delle aree boscate è rigorosamente vietato e per queste valgono inoltre le norme di zona omogenea relative, nonché le leggi in materia.

ART. 17 – IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

La disciplina in materia di infrastrutturazione per la telefonia mobile è specificatamente regolamentata dalle disposizioni contenute nella normativa regionale e statale e relativi regolamenti.

Si rimanda alle disposizioni previste dalla L.R. 3/2011 e del Piano di Settore per la localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile di cui alla L.R. 28/2004.

ART. 18 – NORME ANTINQUINAMENTO

EDIFICI PRODUTTIVI

Per gli edifici produttivi che comportino lo scarico di sostanze liquide, solide, gassose, oltre alla documentazione prevista dalla legislazione in materia—deve essere presentata una impegnativa con la quale il proprietario dell'area o altro soggetto avente diritto su di essa, si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le norme vigenti in materia di scarichi ed assume ogni responsabilità in ordine alla idoneità delle opere progettate ed alla conformità ad esse di quelle eseguite.

Nell'impegnativa medesima dovrà essere specificato, oltre all'ambito territoriale complessivo interessato dall'intervento, l'indicazione:

- delle quantità e qualità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
- dei cicli di trasformazione previsti;
- dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
- delle quantità e qualità degli effluenti solidi, liquidi o gassosi da considerarsi come scarichi finali dei cicli di trasformazione;
- delle quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione.

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati su esposti sui cicli di trasformazione e sugli effluenti, dovranno essere tempestivamente segnalati.

Per ogni attività produttiva che a giudizio dell'Amministrazione Comunale è in contrasto sotto il profilo igienico - sanitario e della pubblica quiete (inquinamenti, rumori, esalazioni nocive, scarichi, ecc.), si dovranno adottare in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria e con l'A.R.P.A. tutti gli accorgimenti atti ad eliminare gli inconvenienti stessi.

- ai sensi dell'art. 8 della L. 26.10.95 N° 447 e della normativa regionale , le domande di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi fabbricati dovranno essere accompagnate da idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.
- Per quanto riguarda la disciplina degli impianti con emissioni in atmosfera si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 smi.
- per le opere indicate nel D.Lgs. 152/2006 smi è obbligatoria la presentazione del Piano di valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.).
- Sono vietati gli scarichi sul suolo salvo le condizioni di deroga indicate nell'art.103 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Rimane l'obbligo per il gestore dell'attività di dotarsi del titolo abilitativo allo scarico (Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n.59/2013).

PER TUTTI GLI EDIFICI

Qualsiasi progetto edilizio deve comprendere l'indicazione progettuale dei sistemi di depurazione nel rispetto di quanto disposto dalla legge vigente ferme restando tutte le altre disposizioni ed obblighi della Legge stessa e delle successive disposizioni regionali in materia.

Inoltre per i fabbricati che recapiteranno i reflui in fognatura, o al suolo, contestualmente all'istanza di permesso di costruire, dovrà essere depositato il relativo parere rilasciato dalla società di gestione del Servizio Idrico Integrato per conto dell'A.A.T.O.I, o organo competente.

Successivamente, contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità, dovrà essere depositata al Comune copia dell'autorizzazione allo scarico dei reflui rilasciata dal competente organo (soc. di gestione del Servizio Idrico Integrato, Provincia etc.)

Per le zone SIC si dovranno rispettare le normative vigenti.

ART. 19 – REGOLAMENTAZIONE DEL SOTTOSUOLO

L'utilizzazione privata del sottosuolo è concessa esclusivamente per fondazioni, serbatoi, impianti tecnici e canalizzazioni, cantine, ripostigli, autorimesse o servizi tecnici ai soprastanti fabbricati.

Ogni prelievo di acqua mediante pozzi per qualsiasi uso o in qualsiasi quantità, anche per periodi limitati, è oggetto di autorizzazione comunale e regionale che può essere sospesa temporaneamente e revocata permanentemente in caso di mutamento della situazione idrogeologica.

La richiesta di autorizzazione per l'apertura di un pozzo deve essere accompagnata da uno studio idrogeologico completo che dimostri il razionale utilizzo della falda acquifera che s'intende sfruttare.

Nella richiesta di autorizzazione il richiedente s'impegnerà a presentare la stratigrafia rilevata durante la terebrazione del pozzo, con analisi di potabilità dell'acqua emunta.

E' vietato lo scarico di acque di rifiuto e di materiali residui solidi di qualsiasi natura nei pozzi non più utilizzati.

Si rimanda alle disposizioni riportate nelle Norme Tecniche del Piano Regionale di Tutela delle Acque del Friuli Venezia Giulia (approvato con D.P.Reg. n. 74/2018) e a quanto stabilito dal Testo Unico dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006 smi.

ART. 20 – POTERI DI DEROGA

L'Amministrazione Comunale può esercitare i poteri di deroga alle norme di zona con le procedure di cui alla legge regionale e statale.

- Entro le aree destinate a Zone Pubbliche e/o di uso pubblico e di interesse generale (art. 13 delle NTA) potranno essere realizzate opere pubbliche in deroga ai parametri edilizi e alla destinazione d'uso, stabiliti dalle N.T.A. del PRGC, previa approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale.
- Gli impianti tecnologici potranno essere realizzati in deroga dalle Norme di zona, purchè compatibili con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale stabiliti dal P.R.G.C. per le singole zone.
- Il patrimonio edilizio esistente, non conforme alle previsioni di P.R.G.C. può, in ogni caso, essere interessato da interventi purchè gli stessi siano compresi tra quelli soggetti ad edilizia libera e a S.C.I.A. e nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme di Zona
- Per le residenze agricole, in zona agricola è comunque ammessa la modifica delle unità immobiliari secondo quanto previsto dalle norme legislative e del PRGC. Perimenti per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con la modifica della destinazione d'uso in residenza agricola.

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione d'uso prevista dal presente P.R.G.C., sono consentiti, la posa dei cavi, condutture interrato ed aeree, manufatti ed impianti necessari per il trasporto, la distribuzione e l'esercizio dei servizi pubblici, quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, acquedotto, gas, telefonia fissa e mobile, ecc.,

Al titolo abilitativo edilizio potranno essere assegnate le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona, secondo le normative generali e speciali vigenti.

ART. 21 - VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI AL D.Lgs. N. 42/2004

Gli interventi che ricadono in queste fasce sono soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 42/2004 e smi.

ART. 22 - ZONA S2 PER STAZIONE DI SERVIZIO AL TRAFFICO VEICOLARE

Trattasi di zona destinata per l'accoglimento delle attrezzature di servizio quali distributori di carburante, impianti per il lavaggio di automezzi, piccole officine meccaniche e locali di ristoro.

L'attività edificatoria si attua attraverso intervento diretto.

DESTINAZIONE D'USO:

- attrezzature ed impianti relativi alla distribuzione del carburante, lavaggio automezzi ed officine di piccole dimensioni;
- locali per il ristoro ed il commercio.

INDICI URBANISTICI ED EDILIZI:

Distribuzione carburante:	Sc max mq. 400 Hmax ml. 6,00
Locale gestore:	Sc max mq. 50 Hmax ml. 3,50
Lavaggio automezzi:	Sc max mq. 150 Hmax ml. 6,00
Officina:	Sc max mq. 100 Hmax ml. 3,50
Locale per ristoro:	Sc max mq. 100 Hmax ml. 3,50
Locale per commercio:	Sc max mq. 30 Hmax ml. 3,50
Distacchi dal confine:	ml. 5,00
Distacco dalle strade:	ml. 10,00
Parcheggi:	100% della sup. di ristoro

PRESCRIZIONI GEOLOGICHE ED IDRAULICHE PER L'UTILIZZO DEL TERRITORIO

In funzione delle diverse tipologie di pericolosità individuate sul territorio comunale si specificano le prescrizioni da adottare per l'utilizzo in sicurezza del territorio e per la progettazione di edifici, opere ed interventi.

PERICOLOSITA' SISMICA E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE

Nel ricordare che il comune di San Giorgio della Richinvelda è inserito fra quelli ad alta sismicità (zona 2), come da normativa in materia di costruzioni (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 - NTC 2018 - Aggiornamento delle Norme in materia di costruzioni), qualsiasi progetto costruttivo, per opere pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un incremento di carico sulle fondazioni esistenti, deve essere corredato di una relazione sismica, geologica e geotecnica sulle fondazioni e sul volume significativo, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dal decreto e s.m.i..

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi o in assenza di tali analisi, per la definizione dell'azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento e di categorie topografiche.

Per ogni singolo sito si dovranno individuare le amplificazioni stratigrafica e topografica e definire la stabilità rispetto a fenomeni di liquefazione ed rispetto al sistema opere – terreno.

Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione sismica, geologica e geotecnica, presentata contestualmente a tutti gli elaborati progettuali.

Il numero delle indagini geotecniche e la profondità e l'ampiezza di investigazione saranno stabilite dal professionista in funzione del sito, della tipologia e delle dimensioni del manufatto e dei carichi di progetto.

PERICOLOSITA' IDRAULICA

Per la pericolosità geologica ed idraulica si applicano le Norme di attuazione dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici del Fiume Livenza e del Fiume Tagliamento, che sono integralmente recepite.

INVARIANZA IDRAULICA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE E REFLUE

Ai fini della verifica di compatibilità idraulica e/o rilascio del parere di compatibilità idraulica, per gli interventi di competenza comunale si applicano le disposizioni della L.R. 11/2015 e s.m.i. e del Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con Decreto del presidente di Giunta regionale 83 del 27 marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 15 dell'11 aprile 2018) e s.m.i., che sono integralmente recepite.

Per lo smaltimento delle acque reflue si applicano le disposizioni del gestore del servizio o in caso di assenza di rete fognaria o di impedimento all'allacciamento, le Linee Guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità (ARPA FVG – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia), che recepiscono la normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

DISPOSIZIONI FINALI

Si intendono integralmente recepite le seguenti normative, edite sui rispettivi siti istituzionali:

- Norme tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del F. Livenza e del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del F. Tagliamento.
- L.R 11/2015 legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) e del Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con Decreto del presidente di Giunta regionale 83 del 27 marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 15 dell'11 aprile 2018);
- Linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche per case singole o piccole comunità (ARPA FVG, 2017).

Recepimento automatico di eventuali modifiche alle normative vigenti sovraordinate

Eventuali ulteriori modifiche e/o aggiornamenti alle Norme di Attuazione dei PAI e di altre normative sovraordinate si intendono recepite automaticamente secondo il principio del rinvio dinamico.